SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017.

Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», ove sono individuate le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale»;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «i programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata»;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente comunica alla commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016»;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative ai programmi di misure»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014, con il quale sono stati determinati i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definiti i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati determinati gli indicatori associati ai traguardi ambientali e i programmi di monitoraggio;

Vista la nota prot. n. 9847 dell'11 agosto 2016 con la quale il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto informazioni per il riscontro al caso EU Pilot n. 8673/16/ENVI;

Vista la nota prot. n. 20766/GAB del 3 ottobre 2016 con la quale, in riscontro al caso EU Pilot n. 8673/16/ENV, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito adeguati elementi di approfondimento e di chiarimento in relazione al percorso di approvazione delle proposte relative al Programma di misure;

Vista la comunicazione di archiviazione del caso EU Pilot n. 8673/16/ENV trasmessa con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - DPE n. 14829 P-4.22.17.4.5 del 29 dicembre 2016;

Visto il documento concernente la proposta del Programma di misure, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali, nonché con il supporto tecnico di Unioncamere;

Considerato che la proposta del Programma di misure è stata sottoposta nella riunione del 16 settembre 2016 al Comitato tecnico, che ne ha condiviso i contenuti;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'ISPRA, ha provveduto, ai sensi dell'art. 16 del decreto

legislativo n. 190 del 2010, a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti il Programma di misure, attraverso la pubblicazione su sito *web* appositamente dedicato, affinché tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico;

Vista la nota della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 24241/PNM del 18 novembre 2016, con la quale è stata richiesta all'ISPRA, a conclusione del processo di predisposizione del Programma di misure, la trasmissione della relativa documentazione alla Commissione europea per adempiere al dovuto obbligo di *reporting*;

Vista la nota prot. n. 69412 del 30 novembre 2016, con la quale l'ISPRA ha notificato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aver effettuato la trasmissione dei report relativo al Programma di misure alla Commissione europea mediante il sistema Reportnet, gestito dalla Agenzia per l'ambiente europea (EEA);

Rilevato pertanto che è necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a definire il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale;

Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Viste le modificazioni apportate al citato Programma di misure in accoglimento delle proposte emendative formulate nel parere della Conferenza Unificata del 2 febbraio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del Programma di misure

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è approvato il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2017

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2134

AVVERTENZA:

Si comunica che l'allegato 1 è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it – SEZIONE BANDI E AVVISI.

17A07943

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2017.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-*ter*, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle

inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale è operata la riconduzione, è riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2017, recante «Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.;

Tenuto conto che la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

Decreta:

Art. 1.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.

1. Le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria di cui all'elenco allegato sono ricondotte al regime di contabilità ordinaria dalla data del 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2 gennaio 2018, viene inibita ai titolari l'operatività sulle predette contabilità speciali e conti di tesoreria. La chiusura delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria interessati è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva riassegnazione nella competenza dei capitoli e piani gestionali del relativo stato di previsione, ugualmente indicati nell'allegato.

3. Tramite apposita comunicazione, da trasmettere, entro il 30 novembre 2017, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - le amministrazioni di riferimento presentano un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti, ove necessario secondo un profilo pluriennale, anche sulla base delle indicazioni fomite dai titolari dei conti circa il profilo temporale previsto per i pagamenti da effettuarsi a valere sul predetto importo. Con la medesima comunicazione, l'amministrazione segnala altresì al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'eventuale sussistenza di una minore esigenza finanziaria in considerazione delle obbligazioni assunte e dei pagamenti previsti. Le somme non oggetto di riassegnazione restano acquisite al bilancio dello Stato.

4. Con la comunicazione di cui al comma 3, le amministrazioni di riferimento possono segnalare l'intenzione di proseguire la gestione, anziché tramite funzionario delegato di contabilità ordinaria, direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del relativo stato di previsione.

5. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilità ordinaria risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

6. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilità ordinaria rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

Elenco dei conti oggetto di riconduzione al regime
di contabilità ordinaria alla data del 1° gennaio

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Imputazione di entrata per versamento disponibilità	Imputazione di spesa sulla quale assegnare le risorse
Ministero della Giustizia	CS - Contabilità speciale	0005872 - Commissario Straordinario - Art. 1, c. 99, legge 190-14	Capo XI - capitolo 3530/05	Ministero della Giustizia - Capitolo 7207/01
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale	0023342 - R. Lombardia legge 380-90 E 194-98	Capo XV - capitolo 3570/05	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitolo 7700/02
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale	0023346 - R. Piemonte legge 380-90 E L. 194-98	Capo XV - capitolo 3570/05	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitolo 7700/02

17A07890

DECRETO 13 novembre 2017.

Revoca, nei confronti del Comune di Nardò, del contributo attribuito con decreto 1° marzo 2006.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti, in particolare, i commi 28 e 29 dell'art. 1 della suddetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale è stata autorizzata la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 0014004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione bilancio della Camera dei Deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 tra i quali il Comune di Nardò (Lecce) compreso nell'elenco allegato al n. 365 per la realizzazione dell'intervento denominato «Consolidamento costone roccioso in S. Caterina» per l'importo di € 140.000,00;

Vista la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012 con la quale è stato richiesto agli enti beneficiari dei contributi di cui alle norme sopra citate di attestare la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate;

Vista la nota n. 0098280 del 16 novembre 2012 con la quale le Ragionerie territoriali dello Stato sono state interessate della verifica delle dichiarazioni richieste agli enti beneficiari con la citata nota del 23 ottobre 2012;

Vista la nota n. 94246 del 18 novembre 2013 con la quale sono state fornite alle Ragionerie territoriali dello Stato ulteriori indicazioni in merito alla verifica dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, ivi compreso lo svolgimento di una attività istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti per il trattenimento dei contributi e la realizzazione dell'intervento originariamente finanziato;

Visto il provvedimento dell'11 dicembre 2013, prot. n. 102601, con il quale il Ragioniere generale dello Stato ha delegato le Ragionerie territoriali dello Stato all'espletamento delle verifiche e delle attività istruttorie di cui alla nota n. 94246 del 18 novembre 2013;

Vista la determina n. 1/2017 del 19 luglio 2017 della Ragioneria territoriale dello Stato di Lecce con la quale si dà conto dell'attività istruttoria svolta nei confronti del Comune di Nardò (Lecce), nel corso della quale è emerso che l'Ente non ha attestato l'utilizzo del contributo di € 140.000,00 concesso per l'anno 2005 per la realizzazione dell'in-

tervento denominato «Consolidamento costone roccioso in S. Caterina» né ha fornito alcuna comunicazione riguardante la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate;

Considerato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta, la predetta Ragioneria territoriale ha formalizzato la proposta di revoca del contributo concesso per l'anno 2005 al Comune di Nardò (Lecce) pari ad € 140.000,00;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la revoca del predetto contributo assegnato al Comune di Nardò (Lecce) che non ha attestato l'utilizzo né ha fornito alcuna comunicazione al riguardo;

Decreta:

Per le motivazioni esposte nella determina n. 1/2017 del 19 luglio 2017 della Ragioneria territoriale dello Stato di Lecce, richiamata nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento, è disposta la revoca del contributo di cui al decreto 1 marzo 2006, n. 0014004 attribuito ed erogato per un importo di € 140.000,00 per l'anno 2005 al Comune di Nardò (Lecce) per la realizzazione dell'intervento denominato «Consolidamento costone roccioso in S. Caterina».

È disposto il recupero dell'importo erogato e revocato di € 140.000,00 di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 novembre 2017

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
Viale Giovanni Paolo II, 3 - 73100 Lecce

Determina n. 1/2017 - Prot. n. 152302

Contributi statali concessi ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004, dell'art. 2 bis del decreto-legge n. 7 del 2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 43/2005, dall'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Comune di Nardò contributo di € 140.000,00 per «lavori di consolidamento costone roccioso in S. Caterina».

IL DIRETTORE

Premesso che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 0014004 del 01/03/2006 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.Ge.P.A. - veniva stabilito che i contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto legge 30/09/2005 n. 203, convertito dalla legge 02/12/2005 n. 248, venissero destinati al finanziamento degli interventi e in favore degli enti individuati nell'elenco allegato al decreto in parola, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in conformità a quanto indicato nell'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici;

visto che il Comune di Nardò (LE), compreso nel predetto elenco al n. 365, è ente beneficiario del contributo di € 140.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento costone roccioso in Santa Caterina";

vista la nota del 23.10.2012 prot. n. 0082238, con cui I'I.Ge.P.A., al fine di accertare lo stato degli interventi finanziati e la loro effettiva realizzazione, e ricordando, tra l'altro, che "essendo i contributi in oggetto a destinazione vincolata ne è precluso l'utilizzo per fini diversi da quelli espressamente individuati nel decreto attuativo", invitava i destinatari dei contributi stessi a trasmettere alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio una dichiarazione con la quale si attestasse la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo totale o parziale delle somme erogate, da redigersi secondo il modello allegato alla nota stessa;

vista la nota del Comune di Nardò prot. 6433 del 21.02.2013 (allegato n. 1) con cui il suddetto Ente chiedeva al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio IX una proroga alla restituzione della somma al fine di poter predisporre ed eseguire i lavori nella loro interezza;

vista la nota dell' Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche AmministrazioniUfficio IX prot. 47444 del 03.06.2013 (allegato n. 2) con cui il menzionato Ufficio ha comunicato al Comune di Nardò che si era reso opportuno chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato e che pertanto al momento non si rendeva possibile autorizzare la proroga richiesta;

richiamate le indicazioni fornite alle Ragionerie Territoriali dello Stato con nota dell'IGEPA - IGF prot. n. 94246 del 18.11.2013 del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato fornito con nota del 07.09.2013;

vista la delega prot. 542 del 08.01.2014 conferita dal Ragioniere Generale dello Stato alle Ragionerie Territoriali dello Stato per l'espletamento delle attività di verifica dell'utilizzo dei contributi statali in discorso;

vista la nota di questa RTS prot. 3775 del 07.02.2014 (allegato n. 3) con cui si chiedeva al Comune di Nardò di comunicare:

le motivazioni degli obiettivi impedimenti che giustifichino, dopo un così lungo periodo di tempo, la mancata realizzazione o il mancato completamento delle opere;

la permanenza delle ragioni che, a suo tempo, giustificarono il riconoscimento del valore sociale ed economico del progetto e del relativo finanziamento, in base ai principi di buona amministrazione nonché di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

nonché di indicare i presunti tempi di realizzazione e completamento dei lavori.

Considerato che il Comune di Nardò a tale richiesta non ha fornito alcun riscontro, né a quanto successivamente richiesto al riguardo con nota prot. 30697 del 23.09.2016 (allegato n. 4) e con successiva nota prot. 42436 del 02.12.2016 (allegato n. 5) con cui si rappresentava che decorso inutilmente il termine assegnato di 30 giorni questo Ufficio avrebbe provveduto ad avviare l'*iter* per il recupero del contributo in parola;

vista la nota prot. 1970 del 24.01.2017 (allegato n. 6) con cui è stato comunicato al Comune di Nardò che, in riferimento a quanto risultante, non avendo ottenuto alcun riscontro a quanto più volte richiesto, nonostante il notevole periodo temporale decorso dalla nota della scrivente prot. 3775 del 07.04.2014, si rende necessario, successivamente al perfezionamento del decreto di revoca a firma del Ministro dell'economia e delle Finanze, procedere alla restituzione della somma erogata a titolo di contributo di € 140.000 concesso al Comune di Nardò;

viste le indicazioni di cui alla nota prot. n. 76397 del 24/04/2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

DETERMINA

per i motivi in premessa indicati di proporre l/adozione del decreto di revoca a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze del contributo in questione/ come stabilito dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 94246 del 18.11.2013.

Lecce, 19 luglio 2017

Il direttore: ROMANIELLO

17A07882

DECRETO 21 novembre 2017.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito Testo Unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, e tenuto conto dell'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico, nonché del decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:

- IT0004716319 CCTeu 15 aprile 2018
- IT0005221285 CTZ 28 dicembre 2018
- IT0005177271 BTP 15 aprile 2019, cedola 0,10%
- IT0005217929 BTP 15 ottobre 2019, cedola 0,05%
- IT0005216491 BTP 1° novembre 2021, cedola 0,35%

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori Specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 22 novembre 2017, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria (di seguito Rete), con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione del relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 24 novembre 2017, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Dipartimento del Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

- 40 giorni per il CCTeu 15 aprile 2018;
- 40 giorni per il BTP 15 aprile 2019, cedola 0,10%;
- 40 giorni per il BTP 15 ottobre 2019, cedola 0,05%;
- 23 giorni per il BTP 1° novembre 2021, cedola 0,35%;

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per i CCTeu e i CTZ ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia e affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.A. comunicherà al Dipartimento del Tesoro l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolo di Bruxelles	Olaf	3616	A	CN Seeds Ltd
Indivia scarola	Marianna	3678	A	ISI Sementi S.P.A.
Lattuga	Newduke	3640	A	ISI Sementi S.P.A.
Lattuga	Igi	3668	A	Blumen Group S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

17A07881

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2017.

Scioglimento della «Eurogroup società cooperativa», in Lodi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002. n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dei Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo dì bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese. che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto in data 6 ottobre 2016 l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio dei procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 2 marzo 2017, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurogroup società cooperativa» con sede in Lodi (LO) (codice fiscale 07505890967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (Lecce) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL-78T03F842S). domiciliato in Milano (MI), Via dei Piatti, n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07971

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Adelante società cooperativa», in Bernalda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Adelante Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese da cui risulta che l'ultimo bilancio depositato è riferito all'esercizio 2012, e dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che la situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 11.728,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 151.489,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -151.473,00;

Considerato che in data 20 maggio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adelante società cooperativa», con sede in Bernalda (Matera) (codice fiscale 01146310774) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Glionna, nata a Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) il 10 luglio 1973 (codice fiscale GLNSRN73L50I907F), e domiciliata in Matera, Piazzetta Sinisgalli n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07864

DECRETO 9 ottobre 2017.

Rinnovo della gestione commissariale della «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», in Barzanò e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.D. n. 8/SGC/2017 del 17 febbraio 2017, con il quale la società cooperativa sociale «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», è stata posta in gestione commissariale per un periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, e l'avv. Francesca Rusconi ne è stata nominata commissario governativo;

Vista la relazione pervenuta in data 22 agosto 2017 con la quale il commissario governativo — in costanza di *prorogatio* — ha segnalato la necessità della prosecuzione della gestione commissariale al fine di poter completare la regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria;

Considerato che sussistono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 241/1990 atteso che dalla predetta relazione del commissario emergono profili che rendono necessario ed urgente il rinnovo della gestione commissariale;

Ritenuto necessario rinnovare la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, ricorrendone ancora le ragioni ed i presupposti al fine di provvedere al completamento degli adempimenti finalizzati al superamento delle irregolarità riscontrate in capo alla cooperativa e ritenuta l'opportunità di procedere ad un avvicendamento nella carica di commissario governativo;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Ritenuti idonei gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, dell'avv. Greta Romani;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della cooperativa «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», con sede in Barzanò (Lecco), codice fiscale 02352480137, è rinnovata, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per sei mesi;

Art. 2.

L'avv. Greta Romani, nata a Torino il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), domiciliata in Torino, via Cordero di Pamparato n. 6, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e il provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 9 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07866

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agreement società cooperativa agricola sociale di tipo "B" O.N.L.U.S. - in sigla Agreement società cooperativa sociale», in Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Agreement società cooperativa agricola sociale di tipo «B» O.N.L.U.S. - in sigla Agreement società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 614.209,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 1.095.932,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -489.554,00;

Considerato che in data 10 ottobre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agreement società cooperativa agricola sociale di tipo «B» O.N.L.U.S. - in sigla Agreement società cooperativa sociale», con sede in Figline e Incisa Valdarno (Firenze) (codice fiscale 01324810538) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Marchi (codice fiscale MRCMRA65H29A468Y) nato a Sinalunga (Siena), il 29 giugno 1965, e domiciliato in Bettolle (Siena), piazza del Popolo n. 6b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07863

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «City Services societa cooperativa sociale Onlus», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «City Services societa cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 465.452,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 484.361,00 ed un patrimonio netto negativo di € -135.744,00;

Considerato che in data 27 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «City Services societa cooperativa sociale Onlus», con sede in Pisa (codice fiscale 01282800505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marzio Rifiuti (codice fiscale RFTMRZ69S06G843D) nato a Pontedera (SI) il 6 novembre 1969 e domiciliato in Perignano (PI), via Sandro Pertini n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07865

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Approvazione del programma operativo complementare "Energia e sviluppo dei territori" 2014-2020. (Delibera n. 54/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il DPCM, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota n. 523 del 17 maggio 2017 del Ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Energia e sviluppo dei territori 2014-2020», presentato dal Ministero dello sviluppo economico che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» 2014–2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli

stessi; la dotazione finanziaria è pari a 72,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 (pari alla differenza tra i 127,7 milioni di euro originariamente previsti per il programma complementare ed i 55,2 milioni di euro assegnati al Ministero dello sviluppo economico con delibera CIPE n. 12/2016 per il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 non conclusi al 31 dicembre 2015);

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 8 giugno 2017;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPCoe - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Tenuto conto che nel corso della seduta odierna il Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno ha comunicato che sulla proposta in esame sussiste l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, la cui formalizzazione sarà acquisita agli atti di questo Comitato;

Tenuto conto, altresì, che il Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno in seduta ha comunicato che, in attuazione del punto 2 della già citata delibera 10/2015, è stato elaborato il sistema di gestione e controllo per l'esecuzione del programma, attualmente in corso di trasmissione da parte del DPCoe;

Su proposta del Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno;

Delibera:

1. Approvazione del Programma operativo complementare «Energia e sviluppo dei territori 2014-2020» e assegnazione di risorse

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il Programma operativo complementare «Energia e sviluppo dei territori 2014-2020», che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

Il valore complessivo del Programma è pari a 72,5 milioni di euro come di seguito articolato:

PROGRAMMA: Energia e sviluppo dei territori		Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20
ASSE I	«Energia» OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	
Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate		
Linea di azione: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.	Codice ID linea d'azione 4.1.1	10.000.000,00
Linea di azione: Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle «città» e delle aree periurbane	Codice ID linea d'azione 4.3.1	60.000.000,00
TOTALE ASSE I		70.000.000,00
ASSE AT		2.477.834,86
TOTALE PROGRAMMA		72.477.834,86

Il programma, alla Sezione 2 («Strategia, struttura del programma e dati finanziari»), contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2017 al 2023.

L'ammontare delle risorse previste per il supporto tecnico-specialistico per la gestione ed attuazione del Programma (Asse *AT)* costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1. Erogazione delle risorse

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità:

- erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

- pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

- pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

2. Disposizioni attuative e monitoraggio

All'attuazione del Programma provvede il Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità previste nella Sezione 4 del programma stesso («Governance e modalità di attuazione del programma»).

In ordine alle specifiche modalità attuative, è previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalità attuative previste dal PON «Imprese e competitività» 2014-2020. L'assistenza tecnica farà riferimento al principio di trasparenza, alla procedura di consultazione pubblica, agli Open-data, al Piano di Rafforzamento Amministrativo, a semplificazioni procedurali, ad una unità di staff di coordinamento e di monitoraggio del Programma di azione e coesione posta presso la competente direzione generale del Ministero.

L'Amministrazione responsabile del Programma è tenuta a garantire:

- che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

- la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC;

- il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema Unitario di Monitoraggio presso la Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

In conformità con quanto disposto dalla propria delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

L'Amministrazione titolare presenterà a questo Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1422

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

DIVISIONE VIII – PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE ANCHE A FINANZIAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

"Energia e Sviluppo dei territori"

Proposta di

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020

al

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014 – 2020"

OI DGMEREEN

09 FEBBRAIO 2017

Sommario

SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA	Codice Identificativo Programma [che verrà assegnato dal e riportato nel sistema RGS-IGRUE]
TITOLO DEL PROGRAMMA	*Energia e sviluppo dei territori*
TIPOLOGIA DI PROGRAMMA e COPERTURA FINANZIARIA	Programma azione e coesione (PAC) 14-20 [solo risorse Fondo di rotazione-PAC 14-20]
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	**Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN).
TERRITORIO DI RIFERIMENTO	Territori delle regioni meno sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 **(Mezzogiorno: CAM, PUG, BAS, CAL, SIC)**

SEZIONE 2 - STRATEGIA, STRUTTURA DEL PROGRAMMA E DATI FINANZIARI

ID_CODICE PROGRAMMA	Codice Identificativo Programma [che verrà assegnato dal e riportato nel sistema RGS-IGRUE]
TITOLO DEL PROGRAMMA	*Energia e sviluppo dei territori*

Sezione 2a - Diagnosi e strategia

Il Programma "Energia e sviluppo dei territori" elaborato dalla Direzione per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) del Ministero dello Sviluppo Economico, si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" FESR (PON IC 2014 - 2020), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015, e sue successive modifiche ed integrazioni, che vede la citata Direzione quale Organismo Intermedio responsabile dell'attuazione di due linee di attività relative all'Obiettivo Tematico 4.

Sempre nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 4 e con riferimento alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 2014-2020 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), il presente Programma ha l'obiettivo di rafforzare gli interventi previsti nel PON IC 2014 – 2020 relativamente alle rete elettrica nazionale e di valorizzare il potenziale legato alla filiera dell'energia, mediante l'attivazione di progetti innovativi per l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico.

Il Programma è costituito da un unico asse tematico che persegue, attraverso l'attuazione di diverse linee di azione, due specifici risultati attesi previsti dall'Accordo di Partenariato:

- Risultato atteso (RA) 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture

pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

- Risultato atteso (RA) 4.3 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti

In particolare, le due linee di azione prevedono:

1. il finanziamento di un programma di investimenti innovativo, per le caratteristiche tecniche degli interventi proposti e per le procedure amministrative da utilizzare, finalizzato a promuovere l'efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei consumi degli edifici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico situate nelle isole minori delle regioni meno sviluppate di cui all'Allegato 1 del presente documento[1]. L'obiettivo è un notevole innalzamento degli standard di prestazione energetica, anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, in una logica di riduzione della spesa pubblica corrente (spending review) e favorendo, considerata la peculiarità dei luoghi, la nascita di modelli e di comunità sostenibili dal punto di vista energetico, anche secondo il modello di comunità sostenibile realizzato da FormezPA e Ministero dell'Ambiente nell'ambito del POI ENERGIA 2007 – 2013. L'attuazione di tale azione, seppur limitata a specifici territori, valorizzando l'esperienza acquisita nell'ambito del POI ENERGIA 2007 – 2013, contribuirà, tra l'altro, al rafforzamento degli interventi previsti nel PON IC 2014 – 2020 attraverso un'azione di sostegno e rilancio al sistema imprenditoriale basato sulla domanda pubblica e permetterà anche la realizzazione/individuazione di un bacino di progetti utilizzabile eventualmente come overbooking dalle amministrazioni regionali in caso di mancato avvio o di inefficace performance fisica o finanziaria delle azioni di efficientamento energetico programmate nei PO regionali 2014-2020.

1. il finanziamento di interventi di efficientamento e ammodernamento della rete elettrica nazionale di distribuzione e di trasmissione per rispondere al significativo fabbisogno emerso di ridurre/rimuovere i vincoli strutturali della rete, intervenuti a seguito dell'esplosione negli ultimi anni della produzione di energia da fonte rinnovabile non programmabile (FRNP), di assecondare la modifica in corso del modello di finanziamento della rete elettrica e di disporre, quindi, di una infrastruttura di rete flessibile che risponda prontamente alle esigenze di sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema elettrico, massimizzando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) e la capacità di immissione da parte della generazione distribuita.
   È inoltre previsto il finanziamento di specifici interventi volti a promuovere l'ammodernamento delle reti elettriche delle isole minori situate nel regioni meno sviluppate, anche al fine di migliorare la situazione attuale contraddistinta da una presenza marginale dell'impiego di fonti rinnovabili e da un costo dell'energia elettrica molto

[1] Anche sulla base della definizione di isola adottata da Eurostat, sono state considerate le sole isole con superficie superiore a 1 km^2, localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone,

elevato. Tali interventi sulle reti elettriche delle isole minori saranno realizzati in stretto coordinamento ed in modo armonizzato e coerente con gli altri interventi previsti dagli strumenti nazionali e regionali di politica ordinaria vigenti ed in via di definizione, al fine di favorire anche la penetrazione delle fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica in questi territori.

Le due priorità di azione identificate si legano con la Strategia di specializzazione intelligente, così come previsto dall'art. 1 comma 703 lettera a) della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), che individua cinque aree tematiche nazionali, relative ai nuovi mercati di riferimento e riflettono un elevato potenziale sia in termini di posizionamento competitivo (misurato come presenza nelle catene del valore globali), che in quello di sostenibilità economica (quantificata sulla base dei trend di sviluppo dei mercati internazionali e sugli investimenti potenziali nei beni comuni).

In particolare:

- l'azione relativa all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, riconducibile all'area tematica nazionale Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente ed alle traiettorie di sviluppo a priorità nazionale individuate all'interno di quest'ultima (Sistema di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone e Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale), sebbene limitata a specifici e particolari territori, concorrerà a ridurre i consumi energetici e, grazie alla spinta della domanda pubblica, a favorire lo sviluppo del mercato e il rafforzamento della filiera produttiva delle imprese produttrici di beni e servizi, legati all'efficienza energetica.

- l'azione concernente la realizzazione di investimenti sulle reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, riconducibile all'area tematica Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente e, nello specifico, alla traiettoria di sviluppo inerente le Tecnologie per le smart grids, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita, rappresenta anche una buona opportunità di mercato per la filiera industriale legata al potenziamento delle infrastrutture di rete e alle innovazioni ad esse collegate.

Efficientamento degli edifici e delle strutture pubbliche e gli effetti sul rafforzamento e sviluppo della filiera imprenditoriale

Tra le azioni prioritarie della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, i processi di efficientamento degli edifici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, seppur limitati a contesti territoriali specifici, caratterizzati da esigenze particolari, hanno dimostrato di avere ampie ricadute in termini ambientali, economici e occupazionali, per la pluralità ed ampiezza di attività economiche che alimentano – servizi specialistici di audit, diagnosi e ICT, prodotti di standard elevato, servizi a minore valore aggiunto di installazione e manutenzione, contribuendo in tal modo congiuntamente alla crescita economica ed alla riduzione dei consumi energetici e

delle emissioni inquinanti. D'altro canto, la ristrutturazione degli immobili, che rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell'UE[2], risulta fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

L'efficienza energetica è considerata oggi un mezzo efficace per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nell'ottica di contenere i costi, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti ed incrementare la crescita economica ed occupazionale del paese. Gli interventi di efficientamento degli edifici pubblici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, perseguendo l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'aumento della quota di energia utilizzata dalle fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, determinano un aumento della domanda pubblica di fornitura di beni e servizi per l'efficienza. Ciò favorisce anche lo sviluppo di nuove opportunità di investimento per le PMI, contribuisce a rafforzare la filiera produttiva, migliora la competitività dei territori e la capacità di innovazione dell'industria manifatturiera di settore, migliorando gli standard qualitativi dei beni e servizi offerti sul mercato. Inoltre, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, innovativi per caratteristiche tecniche e procedure amministrative da utilizzare, incide sulla consapevolezza della Pubblica amministrazione relativa all'utilizzo efficace delle risorse energetiche ed alla riduzione dei consumi, indirizzando la programmazione degli investimenti pubblici verso standard di servizi e prodotti elevati e concretizzando quel ruolo esemplare che il sistema pubblico dovrebbe dare nel produrre "buone pratiche".

L'opportunità/necessità di continuare ad intervenire in tale ambito appare evidente anche alla luce dei consumi di energia elettrica nella PA registrati negli ultimi anni. Infatti, secondo gli ultimi dati pubblicati da TERNA SpA, nell'annualità 2015 i consumi di energia elettrica della PA sull'intero territorio nazionale ammontano complessivamente a 4.643,1 GWh, in aumento dello 0,7 % rispetto all'annualità precedente (4.609,50 GWh). Il trend per il periodo 2001-2015 è, seppur in maniera altalenante, in crescita e la percentuale di aumento, rispetto ai consumi registrati nell'annualità 2001 (3.499,8 GWh), è pari al 32,67%. In particolare, con riferimento ai consumi complessivi del 2015, oltre il 29% è stato registrato nelle cinque regioni meno sviluppate del Mezzogiorno.

La necessità di intervenire con specifico riferimento agli edifici pubblici e alle strutture pubbliche o ad uso pubblico delle isole minori delle regioni meno sviluppate, appare del tutto rilevante anche in considerazione delle tante inefficienze presenti e del costo dell'energia elettrica molto elevato che contraddistingue questi territori. Riuscire ad efficientare le strutture pubbliche esistenti (edifici comunali, edifici scolastici, dissalatori, depuratori, ecc.) dotandole magari di moderni sistemi di produzione da FER, compatibilmente con la normativa e con gli stringenti vincoli paesaggistici vigenti, consentirebbe di renderle autonome dal punto di vista dei consumi, abbattere i costi della PA e favorire la nascita di comunità sostenibili, rispettose dei luoghi che le ospitano, anche secondo il modello di comunità sostenibile realizzato da FormezPA e Ministero dell'Ambiente nell'ambito del POI ENERGIA 2007 – 2013. Comunità sostenibile intesa come uno

[2] Vedi Direttiva 2012/27/UE sull'efficientamento energetico.

strumento essenziale per la creazione di sistemi territoriali efficienti dal punto di vista energetico, economico, ambientale e sociale, in particolar modo per le isole minori che rappresentano contesti territoriali con caratteristiche specifiche.

Realizzazione di interventi sulle reti di distribuzione e trasmissione di energia per la modernizzazione delle stesse, la riduzione dei vincoli e la massimizzazione all'utilizzo delle energie da FER.

Nel sistema elettrico italiano l'aumento negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), intermittenti e non programmabili, ha generato un crescente grado di saturazione della rete, comportando la necessità di realizzare investimenti di modernizzazione, atti a garantire il sistema elettrico in costante equilibrio di funzionamento e a valorizzare i risultati raggiunti in materia di produzione di energia da FER. Le maggiori criticità si riscontrano nelle regioni meno sviluppate, data la rilevante concentrazione di generazione rinnovabile non programmabile. In tali aree, dal 2000 al 2012 la quota di energia da FER sulla produzione totale di energia, è passata da 3,5% al 26% (dati Istat.) Nello specifico, in dodici anni, in Campania la quota di produzione da FER è più che raddoppiata (dal 16% al 36%), in Calabria triplicata (dal 10% al 34%), in Basilicata è quadruplicata (dal 17% al 70%) e, addirittura, in Puglia e in Sicilia da una quota quasi nulla nel 2000 si giunge a produrre nel 2012 addirittura il 20% di energia da FER sul totale. Una struttura di rete non adeguata all'incremento repentino di fonti rinnovabili non consente di sfruttare a pieno la capacità produttiva da FER potenzialmente disponibile e scoraggia l'ingresso di nuova capacità, frenando la possibilità di esplicare la vocazione di sviluppo di tali aree.

Il sistema elettrico delle isole minori è invece caratterizzato da una problematica diversa, consistente in una presenza ancora troppo marginale delle FER. La situazione energetica è analoga in quasi tutte le isole non connesse alla rete elettrica nazionale, dove l'elettricità viene prodotta in loco, quasi esclusivamente per mezzo di centrali termoelettriche e distribuita con una rete a bassa e media tensione costituita da tradizionali elettrodotti. L'approvvigionamento dei combustibili fossili avviene via nave, generando elevati costi di gestione ed un elevato rischio ambientale, legato all'eventualità di incidenti durante il trasporto e le operazioni di rifornimento. La domanda energetica di questi territori presenta ampie oscillazioni stagionali a causa dell'intenso afflusso turistico, inficiando così anche il rendimento dei generatori diesel, sovradimensionati in rapporto ai carichi invernali. La stessa domanda è poi in aumento, sia a causa dell'espansione delle attività turistiche, sia per la diffusione sempre maggiore del condizionamento estivo. Per questi motivi, nei periodi più critici il sistema spesso non riesce a garantire la fornitura sufficiente di energia elettrica, creando disservizi agli utenti privati e pubblici. Inoltre, per il fatto di essere centralizzato, il sistema di produzione ha costi di gestione molto elevati, cui vanno aggiunte le spese per la manutenzione e quelle per la fornitura di gasolio. Il sistema, molto costoso, rimane economicamente in piedi grazie al contributo pubblico, che copre una parte dei costi del gestore elettrico, rendendo il servizio energetico accessibile ai cittadini ma minimizzandone le inefficienze. Tale situazione, inoltre, non stimola l'impresa produttrice ad adeguare le tecnologie di produzione e di distribuzione dell'elettricità. L'energia così prodotta è quindi già di per sé molto costosa e gli

investimenti di modernizzazione delle reti di distribuzione consentirebbero, rendendole più efficienti e favorendo l'incremento della potenza rinnovabile installata in generazione distribuita, di ridurre in parte il costo finale per il consumatore. Altri benefici deriverebbero invece da nuove opere di connessione di questi territori con la rete elettrica nazionale.

Impatto dello sviluppo delle FER sulla Rete di Distribuzione

La produzione di energia da fonte rinnovabile non programmabile (FRNP), oltre ad essere intrinsecamente aleatoria perché dipendente da fattori ambientali, è anche condizionata dalle situazioni della rete di distribuzione cui è connessa, in virtù delle caratteristiche dei suoi impianti di conversione, tradizionalmente sensibili alle perturbazioni della rete. In particolare, di norma, la gestione delle connessioni di tali impianti alla rete prevede lo scollegamento automatico in caso di variazioni dei parametri di rete oltre un certo limite (regolato da contratti di connessione tra i produttori e il gestore di rete).

Di conseguenza, è necessario ridurre/risolvere le problematiche derivanti dall'ingente produzione di energia da FRNP che impatta sulla rete di distribuzione, che genera una saturazione della stessa creando:

a) Problemi di connessione alla rete di distribuzione MT per la Generazione Distribuita; Al fine di assicurare la massima produttività degli impianti e non ostacolare l'inserimento di altri, è necessaria un'evoluzione verso un approccio maggiormente "attivo", nel quale i dispositivi di interfaccia rete/impianto di produzione (inverter, dispositivi di automazione e controllo, meter, etc.) sono chiamati a interagire con la rete stessa seguendone il funzionamento e agendo in modo da mantenere i parametri della rete (tensione, frequenza, corrente ecc.) entro i valori prestabiliti per il suo funzionamento di esercizio.
b) Problemi di continuità del servizio sulla rete correlata alla Generazione Distribuita; Il sistema elettrico è in continuo equilibrio tra la potenza prodotta e quella utilizzata. La presenza di consistente Generazione Distribuita sulla rete di distribuzione influisce, in modo ormai determinante, sul funzionamento del sistema elettrico nazionale. Una delle principali condizioni potenzialmente ostative alla connettività e/o alla produttività degli impianti di Generazione Distribuita di taglia medio-piccola (inferiori a 1 MW) è l'elevata presenza di perturbazioni in rete ed in particolare delle interruzioni transitorie che portano alla disconnessione dell'impianto di produzione con conseguente perdita di energia erogata in rete.
c) Risalite di energia elettrica dalle reti di distribuzione verso il sistema di trasmissione; Il notevole sviluppo delle FRNP connesse alle reti di media e bassa tensione ha reso necessario un ripensamento delle modalità di gestione delle reti, che devono evolvere da "passive" ad "attive". A livello internazionale l'evoluzione delle reti elettriche verso questo tipo di gestione è identificata con il termine "Smart Grid", che presuppone l'introduzione di strutture e modalità operative fortemente innovative che, oltre a mantenere un elevato livello di sicurezza e affidabilità dell'intero sistema, siano in grado di far fronte ai numerosi problemi legati alla gestione della FRNP. La realizzazione di Smart Grids favorisce il

consumo locale dell'energia prodotta dalle FRNP e può favorire quindi la riduzione delle risalite di energia elettrica dalle reti di distribuzione verso il sistema di trasmissione.

Tali problematiche condizionano il funzionamento degli impianti stessi (sia di reti che della Generazione Distribuita) e, se non adeguatamente ridotte e contenute, contribuiscono ad ostacolare il funzionamento ovvero la connessione di nuovi impianti anche in presenza di potenzialità della rete esistente (c.d. effetto repulsione alla connessione di nuovi impianti di Generazione Distribuita).

Impatto dello sviluppo delle FER sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)

La situazione di contesto descritta e lo sviluppo delle FRNP hanno accentuato sulla RTN i seguenti fenomeni, già rilevati nel corso degli ultimi anni:

a) problemi di corretta previsione dell'offerta rispetto alla domanda elettrica, dovuta alle caratteristiche proprie di gran parte degli impianti rinnovabili non programmabili;
b) congestioni di rete, che costituiscono una delle cause di limitazione alla produzione degli impianti rinnovabili direttamente connessi alla RTN, per la gran parte eolici. Le congestioni di rete, se negli ultimi anni si sono manifestate su alcune porzioni della rete AT, ora interessano in modo significativo anche la rete AAT tra zone di mercato in sezione Sud-Nord, in particolare sulle sezioni Sud-Centro Sud e Centro Sud-Centro Nord, e specialmente in situazioni di basso carico ed alta contemporaneità di produzione fotovoltaica ed eolica.
c) risalite di energia elettrica dalle reti di distribuzione verso il sistema di trasmissione.

La forte penetrazione degli impianti di produzione da FRNP sulle reti di distribuzione, in particolare quella da fotovoltaico, comporta spesso fenomeni di risalita di energia dalla rete di distribuzione stessa verso il sistema di trasmissione nei periodi di elevata produzione e basso fabbisogno locale. La rete di trasmissione e le reti di distribuzione sono, infatti, collegate tra loro attraverso le cosiddette "Cabine Primarie" e, pertanto, vanno viste come un'infrastruttura unitaria, finalizzata al trasporto dell'energia dagli impianti di produzione verso i luoghi in cui essa si consuma. La divisione che si opera fra rete di trasmissione (RTN), in alta e altissima tensione, e rete di distribuzione, in media e bassa tensione, è strumentale rispetto alla disciplina normativa riguardante diversi aspetti, quali l'amministrazione competente, le modalità di affidamento in gestione dei servizi ad esse connessi. Il problema delle risalite, e quindi dell'incertezza nelle previsioni dei flussi di energia, diventa particolarmente critico nel caso in cui nelle vicinanze delle Cabine Primarie siano presenti impianti alimentati da FRNP, a causa della difficile prevedibilità del livello effettivo di produzione, intrinseca al tipo di fonte rinnovabile.

Sezione 2b - Tavole finanziarie

Il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 72,5 milioni di euro.

Detto importo corrisponde alla differenza tra i 127,7 milioni di euro, originariamente previsti nella competenza della DGMEREEN, per il proprio programma complementare ed i 55,2 milioni di euro

assegnati alla stessa Direzione, nella seduta del CIPE del 1 maggio u.s., per il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007–2013 (POI ENERGIA), non conclusi al 31.12.2015. Si riportano di seguito le due tavole finanziarie riepilogative:

A. Delle allocazioni delle risorse per fonte finanziaria/territorio/asse del Programma e per linea di azione;
B. Dell'evoluzione temporale prevista della spesa per anno/fonte finanziaria del Programma

Tavola A - Dotazione finanziaria e allocazioni per Territorio/Linea d'azione

PROGRAMMA: ***Energia e sviluppo dei territori***		**Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20**
ASSE I	***"Energia" OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori***	
Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate		
Linea di azione: *Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.*	Codice ID linea d'azione 4.1.1	10.000.000,00
Linea di azione: *Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle "città" e delle aree periurbane*	Codice ID linea d'azione 4.3.1	60.000.000,00
	TOTALE ASSE I	**70.000.000,00**
	ASSE AT	**2.500.000,00**
	TOTALE PROGRAMMA	**72.500.000,00**

Tavola B - Evoluzione prevista della spesa

PROGRAMMA: "Energia e sviluppo dei territori" *Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate*	**Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20**
2016	-
2017	10.000.000,00
2018	20.000.000,00
2019	20.000.000,00
2020	15.000.000,00
2021	5.000.000,00
2022	-
2023	-
	70.000.000,00
ASSE AT	
2016	-
2017	400.000,00
2018	350.000,00
2019	350.000,00
2020	350.000,00
2021	350.000,00
2022	350.000,00
2023	350.000,00
	2.500.000,00
TOTALE PROGRAMMA	**72.500.000,00**

SEZIONE 3 - RISULTATI E LINEE DI AZIONE DEL PROGRAMMA

Sezione 3a - Descrizione risultati e indicatori di risultato

ASSE I	Asse I "Energia" - OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
ID OS-RA	4.1
Obiettivo specifico (OS)-Risultato Atteso (RA)	*Risultato atteso (RA) 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico,* residenziali e non residenziali *e integrazione di fonti rinnovabili*
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	Ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico situati nelle isole minori delle regioni meno sviluppate, innalzando gli standard di prestazione energetica, anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in una logica di riduzione della spesa pubblica corrente (spending review), favorendo la nascita di comunità sostenibili dal punto di vista energetico, anche secondo il modello di comunità sostenibile realizzato da FormezPA e Ministero dell'Ambiente nell'ambito del POI ENERGIA 2007 – 2013. In caso di immobili della PA centrale, si concorrerebbe anche all'efficientamento del 3% degli edifici in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2012/27/UE[3]. **Indicatore di risultato selezionato: descrizione e fonte** L'indicatore di risultato selezionato è "Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro (ULA)" sulla base dell'ultima elaborazione Istat su dati Terna. Tale indicatore esprime i Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per centomila ULA della PA (media annua in migliaia). **Baseline: anno e valore per territorio di riferimento e Target** Come valore di base, considerando quale territorio di riferimento quello delle regioni meno sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 2014-2020 (Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia) si assume quello relativo all'annualità 2013 (3,5 GWh) e si pone quale valore obiettivo il raggiungimento di 3,0 GWh al 2023.[4] È prevista una periodicità dell'informativa annuale.

[3] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

[4] Valore obiettivo calcolato come media dei valori obiettivo indicati nei 5 POR delle regioni meno sviluppate per l'analoga azione.

ASSE I	Asse I "Energia" - OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
ID OS-RA	4.3
Obiettivo specifico (OS)-Risultato Atteso (RA)	*Risultato atteso (RA) 4.3 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti*
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	Prevenire e limitare il verificarsi di congestioni, colli di bottiglia e disservizi nelle interconnessioni tra rete di trasmissione, in alta tensione, e reti di distribuzione e, allo stesso tempo, favorire una pianificazione energetica tesa all'efficienza, comportando una maggiore capacità di immissione in rete da parte della generazione distribuita e di conseguenza, un incremento della produzione e distribuzione di energia da FER. Per massimizzare l'efficacia dell'investimento nel suo complesso, si agirà sull'intera infrastruttura di rete attraverso operazioni congiunte di rafforzamento e "smartizzazione" delle linee di distribuzione e trasmissione, laddove gli interventi su quest'ultime siano strettamente complementari. Interventi limitati alle sole reti di distribuzione, in assenza di interventi complementari sulla rete di trasmissione, rischiano di accrescere le criticità del sistema elettrico (come la c.d. inversione di flusso), con ricadute negative in termini di disservizi per imprese e consumatori. Nelle isole minori, l'obiettivo è favorire la modernizzare della rete elettrica, incrementandone l'affidabilità e la potenza rinnovabile installata in generazione distribuita; attualmente, infatti, in questi territori si utilizzano quasi esclusivamente dei sistemi di generazione poco efficienti ed inquinanti. **Indicatore di risultato selezionato: descrizione e fonte** L'indicatore di risultato selezionato, analogamente a quanto previsto nel PON IC 2014-2020 per l'equivalente azione, è "Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro)". Tale indicatore esprime, per singola Regione, la produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh. La correlazione tra l'obiettivo specifico e l'indicatore di risultato prescelto trova giustificazione nei legami esistenti tra il potenziamento e la modernizzazione dei sistemi di trasporto dell'energia e l'incremento effettivo del consumo di energia da FER, in particolare di quella non programmabile, stimolato dall'intervento sulla rete e l'ottimizzazione della gestione dei flussi. **Baseline: anno e valore per territorio di riferimento e Target** Nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 2014-2020 (Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia) il consumo di energia elettrica coperta da FER (escluso idro) è nel 2013 pari a 32,40% (Istat su base dati Terna). Si stima che nel 2023 sarà registrato un incremento del 28% di tale indicatore,

	raggiungendo in quest'area il valore obiettivo fissato pari al 41,50%.[5] È prevista una periodicità dell'informativa annuale.

Sezione 3b - Descrizione delle linee di azione e indicatori di realizzazione

Identificativo Linea di Azione collegata all'OS_RA	4.1.1
Linea di Azione	*Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.*

Descrizione della linea di azione

L'azione prevede la realizzazione di un programma di investimenti per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, situati nelle isole minori delle regioni meno sviluppate, con l'obiettivo di un notevole innalzamento degli standard di prestazione energetica degli stessi, anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.

L'obiettivo principale dell'azione è quindi quello di pervenire a modelli di edifici pubblici esemplari, in cui si intervenga in modo complessivo (involucro edilizio, infissi, illuminazione interna, impianto di riscaldamento e/o raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi automatici di controllo ecc.) anche tramite l'installazione di impianti efficienti di produzione, di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti. La produzione di energia elettrica e termica potrà avvenire anche attraverso un mix di fonti, dando la priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza. L'azione potrà dare priorità, sulla base delle diagnosi energetiche, alla riqualificazione degli edifici che abbiano le seguenti caratteristiche:

- edifici con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile;
- edifici che, per particolari interventi di riqualificazione energetica (es.: isolamento termico), possano consentire un'organizzazione agevole degli spostamenti degli occupanti nella fase dei lavori.

In ogni caso, gli edifici su cui intervenire, saranno individuati anche in considerazione della tipologia, della morfologia delle zone interessate, delle normative e dei vincoli vigenti in merito

[5] Come richiesto dal format, valore obiettivo uguale a quello previsto dall'analoga azione di competenza del PON IC.

alla protezione paesaggistica e territoriale e della conseguente fattibilità tecnica dei seguenti possibili interventi:

- Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (esterno, interno, copertura ventilata);
- Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (esterno, interno);
- Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (esterno, interno, parete ventilata);
- Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- Installazione di lampade ad alta efficienza;
- Installazione di lampade a led;
- Installazione di tecnologie di building automation;
- Sostituzione scaldacqua con scaldacqua a pompe di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione o dotati di pompe di calore elettriche o a gas;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili;
- Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni;
- Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici la cui produzione, per almeno il 70%, deve essere destinata all'autoconsumo;
- Installazione di unità di cogenerazione per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria

Al fine di accelerare e semplificare le procedure di attuazione, considerata la peculiarità dei luoghi, si potrà procedere alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra il Mise, le Amministrazioni Pubbliche/soggetti interessati, individuate a seguito di una puntuale ricognizione dei fabbisogni e delle singole esigenze in cui saranno descritte le modalità e le tappe per la selezione dei singoli edifici/progetti da realizzare, le modalità di selezione, di finanziamento, di sorveglianza, di realizzazione e rendicontazione degli interventi.

Nell'ambito dei protocolli, saranno previsti, con l'eventuale supporto tecnico di ENEA e tecnico-amministrativo dell'Assistenza tecnica, meccanismi di accompagnamento da parte del MISE, in tutte la fasi di vita del progetto: dalla progettazione, alla preparazione della gara di appalto, alla realizzazione e rendicontazione degli interventi.

Gli interventi, nell'ambito dell'obiettivo più ampio di pervenire in questi territori a modelli di comunità sostenibile dal punto di vista energetico, in coordinamento e coerenza con gli altri strumenti di politica ordinaria vigenti ed in via di definizione, potranno riguardare anche l'efficientamento e la riduzione dei consumi elettrici di strutture ed utenze pubbliche come i dissalatori e i depuratori.

Il beneficiario/attuatore degli interventi è individuato nelle Amministrazioni Pubbliche e nei soggetti gestori di strutture pubbliche o a uso pubblico situate nelle isole minori delle regioni meno sviluppate.

Principi e criteri di selezione delle azioni-progetti

In relazione alle procedure di selezione, saranno tenute in considerazione, tra l'altro, il rapporto fra costi e benefici, i tempi per la realizzazione dell'intervento ed il livello di risparmio energetico atteso.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di tale linea è pari ad € 10.000.000.

Indicatore di realizzazione con quantificazione al target di fine Programma
L'indicatore di realizzazione prescelto è "Superficie oggetto dell'intervento" (mq). Il valore obiettivo da raggiungere a fine programma è 30.000 mq. Il target è stato calcolato rapportando le risorse finanziarie stanziate con il costo medio unitario stimato per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici, di circa 250-300 €/mq, rilevato nell'attuazione del POI Energia 2007-2013, dato che quest'indicatore era presente nella precedente programmazione.

Cronoprogrammi di attuazione
Considerando che per l'attuazione della linea si procederà alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra la DGMEREEN e le Amministrazioni Pubbliche interessate, come riportato nella tavola E allegata, si prevede di concludere le procedure amministrative per l'identificazione dei progetti da finanziare entro l'annualità 2017 e di completare la realizzazione concreta degli interventi entro il 2023.

Identificativo Linea di Azione collegata all'OS_RA	4.3.1
Linea di Azione	*Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle "città" e delle aree periurbane.*

Descrizione della linea di azione

Analogamente a quanto previsto nel PON IC 2014 – 2020, l'azione realizzerà, in via prioritaria sulla **rete di distribuzione**, modelli di gestione delle smart grids, come definite ai sensi dell'art. 2, par. 7 del regolamento (Ue) 347/2013, che prevedono, tra l'altro:

- Interventi di adeguamento delle reti: interventi di adeguamento in cabine primarie[6] (AT/MT) e secondarie (MT/BT) sui sistemi di protezione, attraverso il telecontrollo per la gestione guasti, che permettono di monitorare lo stato della rete elettrica e le condizioni dei trasformatori e degli interruttori della cabina primaria e secondaria, incrementare la sicurezza della rete in presenza di elevata generazione distribuita da FER non programmabili, incrementare la potenza installabile in generazione distribuita (GD);
- Installazione di componentistica avanzata: sostituzione dei trasformatori a basse perdite in modo da contenere i consumi di energia elettrica, interruttori di alta tensione, interruttori di media tensione, PLC; tali interventi favoriscono il risparmio energetico, nonché risparmi economici in bolletta legati a minori perdite;
- Sistemi di acquisizione dati e controllo: software grafici che permettono, da remoto, sia la visione e gestione dei flussi energetici sulla rete e dei principali parametri elettrici, sia il controllo, monitoraggio e comando degli apparati elettromeccanici presenti nelle cabine primarie e secondarie (ad es. sistema "scada"); tali sistemi, inoltre, agevolano la risoluzione dei guasti e l'individuazione delle inefficienze;
- Control center e database: permettono di accedere ed acquisire i principali indicatori della rete elettrica finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della qualità di servizio della rete e a fornire servizi innovativi alle utenze;
- Sistemi di comunicazione: fibra, wireless, LTE, GPRS, ecc.; tali sistemi sono funzionali alla 'smartizzazione' delle reti;
- Contatori intelligenti (smart meter): sono in grado di stabilire una trasmissione dati biunivoca fornitore/utilizzatore rendendo automatiche le procedure di fatturazione ed il rilevamento dei guasti; in prospettiva, tali contatori potranno essere in grado di fornire agli

[6] La cabina primaria è un impianto costituito da un complesso di apparecchiature che servono a prelevare energia elettrica dalle linee di AT ad estensione prevalentemente regionale. Dalla cabina primaria partono linee MT che distribuiscono l'energia elettrica su un territorio più limitato e ad un livello di tensione più basso.

utenti in real time misure elettriche attualmente disponibili solo in forma aggregata e di esclusiva competenza del distributore;

Gli interventi per l'implementazione delle smart grids nelle isole minori, che permetterebbero di incrementare l'affidabilità delle reti e la potenza rinnovabile installata in generazione distribuita, prevedono, tra l'altro:

- L'Installazione di software e hardware specifici che facilitino un dialogo "intelligente" tra impianto di produzione e sistema di gestione;
- L'installazione di sistemi tecnologici innovativi che permettano la trasformazione della rete e ai flussi energetici di viaggiare in senso bidirezionale, consentendo ai produttori di disporre di informazioni istantanee;
- Costruzione di porzioni di rete;

La realizzazione di modelli di gestione di smart grids contempla, inoltre, lo sviluppo di protocolli di interazione e scambio fra imprese di distribuzione e trasmissione, per la gestione del dispacciamento congiunto delle produzioni da generazione distribuita, con particolare riguardo alla produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

Al fine di accrescere i benefici dell'azione nel suo complesso, oltre gli interventi sulle reti di distribuzione, l'azione mira a realizzare interventi sulla **rete di trasmissione**, strettamente complementari ai primi, come l'installazione di:

- Componenti e metodologie dynamic thermal rating – DTR: sistemi di monitoraggio che, mediante l'analisi dei dati rilevati e la trasmissione a distanza, consentono in maniera periodica e spontanea, in caso di superamento delle soglie prefissate, un "esercizio dinamico" della rete con conseguente riduzione delle congestioni e quindi degli oneri di dispacciamento a beneficio anche della generazione rinnovabile e distribuita;
- Smart future transmission system: fibre ottiche nelle funi di guardia delle linee elettriche aeree e lungo i tracciati delle linee elettriche in cavo; conduttori innovativi ad alte prestazioni sulle linee elettriche aeree maggiormente compatibili con i sistemi di smart grids; componenti ed apparecchiature all'interno delle stazioni elettriche;
- Dispositivi phasor measurement unit – PMU: in grado di gestire, in tempo reale, le variazioni della tensione e della frequenza del sistema elettrico anche in presenza di immissione in rete della produzione da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili;
- Sistemi di monitoraggio e registrazione eventi – MRE: componenti hardware e software, apparecchiature intelligenti, collegamenti in fibra ottica, protocolli di comunicazione standard tra diversi apparati che consentono l'aggregazione e la remotizzazione di informazioni sullo stato di funzionamento della rete rilevate nelle stazioni elettriche in alta e altissima tensione;
- Autotrasformatori di nuova generazione in stazioni elettriche (ATR).
- Costruzione di porzioni di rete nelle isole minori non interconnesse o in corso di interconnessione con la rete elettrica di trasmissione nazionale;

I gruppi di destinatari degli interventi sono piuttosto ampi e possono essere sintetizzati in base ai benefici derivanti dagli interventi in:

- produttori di energia: maggiore integrazione di impianti alimentati da FER e possibilità di integrazione di sistemi di utilizzo dell'energia elettrica sostenibili, da cui deriva una maggiore convenienza ad investire;
- prosumers: migliore integrazione con i sistemi di generazione cliente-proprietario e conseguente visibilità dei prezzi e dei consumi in real time, da cui deriva una generale efficienza del sistema;
- aziende produttrici di componenti per le smart grids: sviluppo e sostegno al mercato relativo alla costruzione di apparecchiature e tecnologie specifiche (ICT, elettrotecniche);
- ambiente: attualmente nelle isole minori l'energia è prodotta principalmente da generatori diesel, mentre un maggior uso di impianti alimentati da FER in generazione distribuita permetterebbe un forte risparmio di combustibile con immediato beneficio ambientale per l'ecosistema e il sostegno allo sviluppo di comunità sostenibili.

I beneficiari/attuatori sono invece individuati:

- per quanto attiene la rete di distribuzione, nei concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate: operatori del settore che svolgono l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, che è esercitata in regime di concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- per quanto attiene alla rete di trasmissione, nel responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione (AT e AAT) sull'intero territorio nazionale: Terna S.p.A. in regime di concessione governativa (Decreto di concessione del 20.04.2005 e modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.12.2010).

Considerando il quadro normativo di riferimento, per quanto attiene le modalità attuative si prevede di fare ricorso a degli Avvisi pubblici/bandi per la presentazione di progetti, in applicazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 Ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 5 del 7 Gennaio 2017, che istituisce un regime di aiuti in esenzione di notifica, per gli investimenti relativi alle infrastrutture elettriche, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento UE 651/2004 (GBER).

Principi e criteri di selezione delle azioni-progetti

Anche al fine di costituire un bacino parallelo di progetti utilizzabile come overbooking, la scelta dei progetti sarà conforme ai criteri di selezione approvati nell'ambito del PON IC 2014 – 2020, nel corso del Comitato di sorveglianza del 27 ottobre 2015.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di tale linea è pari ad € 60.000.000, di cui una parte verrà riservata agli interventi relativi alle reti elettriche delle isole minori.

Indicatore di realizzazione con quantificazione al target di fine Programma

L'indicatore di realizzazione selezionato, analogamente a quanto previsto nel PON IC 2014-2020, è "Estensione/copertura lineare della rete" espressa in Km. Il valore obiettivo a fine programma è 800 Km, stimato sulla base del costo medio previsto per gli interventi simili realizzati con il POI Energia 2007-2013.

Cronoprogrammi di attuazione
Considerando il quadro normativo di riferimento ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 Ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 5 del 7 Gennaio 2017, che istituisce un regime di aiuti in esenzione di notifica, per gli investimenti relativi alle infrastrutture elettriche, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento UE 651/2004 (GBER), per l'attuazione della linea si prevede di concludere le procedure amministrative per l'identificazione dei progetti da finanziare entro l'annualità 2017 e di completare la realizzazione concreta degli interventi entro il 2023.

SEZIONE 4 - GOVERNANCE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il soggetto responsabile della gestione del programma è il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN).

L'attuazione e la gestione delle specifiche azioni del Programma sarà demandata, sulla base delle competenze definite dal D.M. 17 luglio 2014, alla Divisione VIII – Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile che opererà, per gli ambiti di competenza, in stretta collaborazione con la Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete.

La DGMEREEN garantirà il puntuale **monitoraggio** degli interventi avvalendosi, a tal fine, delle funzionalità che sono implementate nell'ambito del sistema di monitoraggio nazionale della programmazione 2014-2020 gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (MEF-RGS-IGRUE), garantendo pertanto tutti i requisiti standard già definiti.

Per quanto attiene invece il sistema di gestione e controllo **(SI.GE.CO.)**, si prevede di mutuare ed adottare, con le necessarie modifiche e per le sole parti di interesse, quello già formalizzato nell'ambito del PON IC 2014 – 2020 che vede la DGMEREEN quale Organismo Intermedio e responsabile dell'attuazione delle linee di intervento 4.3.1 e 4.3.2.

Il programma è supportato da una specifica funzione di **assistenza tecnica** che prevede attività di supporto tecnico-specialistico agli organismi coinvolti in relazione a tutti gli aspetti connessi all'attuazione del programma (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit) con l'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia agli interventi posti in essere.

Per quanto riguarda la gestione dell'attuazione si prevedono in particolare le seguenti attività di assistenza tecnica:

- Supporto legale normativo ed istituzionale alla programmazione di nuove iniziative finanziate, attraverso l'individuazione di ipotesi progettuali, predisposizione di nuovi atti, esame e revisione di documenti, convenzioni e contratti in essere, allineamento delle procedure di affidamento, etc., coerentemente con la cornice normativa di riferimento;
- Supporto alla programmazione delle attività e selezione degli interventi da realizzare;
- Assistenza alla definizione di strumenti di finanziamento (avvisi, bandi, contratti, etc.);
- Assistenza al reporting periodico e corrente sull'avanzamento fisico e finanziario del Programma e alla redazione dei relativi rapporti (relazioni semestrali, RAE, elaborazione cronoprogramma e previsioni di spesa);
- Supporto tecnico per l'individuazione di criticità riguardanti l'avanzamento del Programma e possibili soluzioni;
- Supporto alla definizione dell'assetto organizzativo dell'attività di coordinamento del Programma;

- Accompagnamento dei beneficiari (supporto tecnico per la progettazione, la valutazione dei progetti e l'attuazione degli interventi previsti dal programma; supporto tecnico per realizzazione della diagnosi energetica)
- Definizione dei criteri di selezione delle operazioni, affinché garantiscano il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici connessi alle finalità perseguite;
- Adozione di meccanismi di coordinamento con altri programmi di finanziamento a livello comunitario, nazionale (PON Imprese e competitività, PON Città Metropolitane), regionale (POR regionali);
- Adozione di sistemi informatizzati di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione finanziata, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit degli interventi finanziati dal programma, e centralizzazione delle informazioni acquisite in un sistema informativo unico per la gestione dei dati e documenti relativi al programma, nonché l'implementazione e lo sviluppo del sistema informativo per il controllo sul cumulo degli aiuti;
- Adempimenti previsti in materia di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute dai beneficiari;
- Predisposizione delle informazioni necessarie alla corretta vigilanza del programma (dati relativi ai progressi del programma nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi agli indicatori, ivi inclusa la presentazione delle relazioni periodiche di attuazione.

Tutte gli interventi promossi e gestiti nell'ambito del programma saranno accompagnati da attività di informazione e pubblicità. Queste hanno lo scopo di garantire la più ampia diffusione, presso l'opinione pubblica, il partenariato economico-sociale rilevante, i potenziali beneficiari, delle informazioni relative al programma in oggetto.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica saranno inoltre realizzate attività di valutazione finalizzate a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del programma, nonché per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto degli interventi posti in essere.

In ogni caso, la DGMEREEN si impegna ad assolvere alle condizioni ed ai requisiti generali o specifici che saranno posti in sede di delibera CIPE di approvazione.

ALLEGATO 1 – Elenco isole minori interessate

	Isola	Regione - Arcipelago
1	Tremiti	Puglia
2	Favignana	Sicilia - Isole Egadi
3	Levanzo	Sicilia - Isole Egadi
4	Marettimo	Sicilia - Isole Egadi
5	Pantelleria	Sicilia
6	Ustica	Sicilia
7	Alicudi	Sicilia - Isole Eolie
8	Filicudi	Sicilia - Isole Eolie
9	Lipari	Sicilia - Isole Eolie
10	Panarea	Sicilia - Isole Eolie
11	Salina	Sicilia - Isole Eolie
12	Stromboli	Sicilia - Isole Eolie
13	Vulcano	Sicilia - Isole Eolie
14	Lampedusa	Sicilia - Isole Pelagie
15	Linosa	Sicilia - Isole Pelagie
16	Capri	Campania

ALTRI ALLEGATI

Tavole analitiche (A, B, C, D, E) in formato elaborabile (vedi allegato in xls)

17A07861

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 2 febbraio 2017.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute». (Rep. Atti n. 14/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017:

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che subordina l'accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, ad una specifica intesa tra Stato e regioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, come espressamente previsto dalla lettera *d)* del richiamato comma 173;

Vista l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005) in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all'art. 4, comma 1, lettera *f)* l'impegno delle regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;

Visto l'accordo ponte, ai sensi dell'art. 4 citato decreto legislativo n. 281, sul «Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007», sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 marzo 2006 (rep. atti n. 2545/2006);

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2007 (rep. atti n. 168/2007) concernente il «Riordino del sistema di formazione continua in medicina»;

Visto l'art. 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale il sistema di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato accordo del 1° agosto 2007 e la gestione amministrativa del programma E.C.M. ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, stabilendo altresì che la suddetta Commissione svolge le funzioni e i compiti indicati nel richiamato accordo del 1° agosto 2007 ed è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo;

Visto l'art. 2, comma 358, legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale «I contributi alle spese previsti dall'art. 92, comma 5 della legge n. 388/2000, affluiscono direttamente al bilancio dell'AGE.NA.S. ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del 1° agosto 2007»;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 5 novembre 2009 (rep. atti n. 192/2009) sull'«Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti»;

Visto l'art. 3, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011, il quale nel prevedere l'«obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)», stabilisce altresì che «la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione»;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012, (rep. atti n. 101/CSR), riguardante «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti»;

Vista la nota dell'11 gennaio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo in argomento;

Vista la nota del 16 gennaio 2017, con la quale l'anzidetta proposta è stata diramata alle regioni e province autonome con convocazione di una riunione tecnica per il suo esame;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25 gennaio 2017, i rappresentanti delle regioni hanno concordato alcune modifiche del documento con i rappresentanti delle amministrazioni centrali;

Vista la nota del 27 gennaio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuova versione del predetto documento, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

Vista la nota del 1° febbraio 2017, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo definitivo del predetto documento, inviato dal Ministero della salute con nota in pari data;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, allegato sub A, che costituisce parte integrante del presente atto;

Acquisito, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Premesso:

1. Che nell'ordinamento italiano vige l'obbligo di formazione continua per tutti i professionisti sanitari.

2. Che la formazione professionale e continua è strumento necessario per l'erogazione di prestazioni sanitarie conformi alle più moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai più elevati standard di qualità assistenziali, nell'interesse del paziente e della collettività.

3. Che la sottoscrizione di un nuovo accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'Educazione continua in medicina nasce dall'esigenza di dare organicità alla disciplina di settore, nonché dalla necessità di una chiara ripartizione delle competenze amministrative tra lo Stato e le autonomie territoriali alla luce della stretta connessione che sussiste tra la tutela costituzionale della salute, le professioni sanitarie, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti sanitari.

4. Che l'obiettivo comune perseguito tra i diversi livelli istituzionali è la creazione di un sistema coerente di regolazione amministrativa della formazione continua nel settore della salute finalizzato al miglioramento qualitativo dell'assistenza prestata dai professionisti sanitari, assicurando uniformità su tutto il territorio nazionale e stimolando le diverse eccellenze territoriali.

5. Che è altresì necessario disciplinare le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dei professionisti sanitari e l'organizzazione delle attività formative.

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «La formazione continua nel settore salute», allegato A, parte integrante del presente atto.

Roma, 2 febbraio 2017

Il Presidente: COSTA

Il Segretario: NADDEO

ALLEGATO *A*

LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»

PARTE I
PRINCÌPI

Art. 1.
Tutela della salute e formazione continua

1. La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano danno attuazione amministrativa alla loro competenza in materia di formazione professionale nel settore della salute nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2.
Definizioni e acronimi

1. Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «*accreditamento*»: il provvedimento amministrativo necessario per l'erogazione di formazione continua obbligatoria per i professionisti sanitari;
b) «*Age.na.s.*»: l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
c) «Associazioni professionali»: Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi della vigente normativa;
d) «blended»: l'evento formativo comprensivo di più tipi di formazione;
e) «*Commissione nazionale*»: la Commissione nazionale per la formazione continua;
f) «*Co.Ge.A.P.S.*»: il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;
g) «*Comitato di garanzia*»: il Comitato di garanzia per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità;
h) «*Commissione Salute*»: Commissione istituita presso la Conferenza Stato – Regioni;
i) «*conflitto d'interessi E.C.M.*»: ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità e indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma di educazione continua in medicina (E.C.M.);
j) «*C.T.R.*»: Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
k) «*Consulta nazionale*»: la Consulta nazionale della formazione permanente;
l) «*docenti*»: formatori, relatori e tutor dell'evento E.C.M.;
m) «E.C.M.»: l'Educazione Continua in Medicina;
n) «*ente accreditante*»: la Commissione nazionale e gli organismi istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai quali spetta l'adozione del provvedimento di accreditamento;
o) *F.N.O.M.C.eO.*: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
p) «*formazione individuale*»: le attività di tutoraggio individuale, formazione all'estero non erogata da un *provider* e svolta autonomamente dal professionista sanitario, autoformazione e ricerca scientifica non erogata da un *provider* e svolta autonomamente dal professionista sanitario;
q) «*impresa commerciale in ambito sanitario*»: imprese che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario;
r) «*liberi professionisti*»: i professionisti sanitari che svolgono la loro attività in modo autonomo sia individualmente, sia in società con altri professionisti, sia in collaborazione coordinata, senza vincolo di subordinazione, con soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
s) «*Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*»: la disciplina nazionale stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua**, ~~in condivisione con il Comitato tecnico delle regioni,~~** relativa ai requisiti minimi e *standard* di accreditamento dei *provider*~~**, ai criteri di riconoscimento dei crediti E.C.M.**~~ e alla disciplina generale sugli eventi E.C.M.;
t) «*Manuali regionali* e *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*»: disciplina regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di E.C.M., relativa ai requisiti ulteriori di accreditamento, purché oggettivamente idonei ad elevare la qualità dell'offerta formativa, nel rispetto degli *standard* minimi stabiliti nel presente Accordo e nel *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*;
u) «*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*»: la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario;
v) «*Manuale delle verifiche dei provider*»: la disciplina nazionale stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua, relativa alle attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari, del rispetto della normativa E.C.M. da parte dei *provider*;
w) «*Osservatorio nazionale*»: l'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità;
x) «*partner*»: il soggetto che partecipa, insieme al *provider*, all'organizzazione e alla gestione di eventi formativi in virtù di appositi accordi;
y) «*prodotto di interesse sanitario*»: qualsiasi prodotto sanitario, farmaceutico, omeopatico, fitoterapico, dietetico, nonché qualsiasi dispositivo o strumento medico;
z) «provider»: il soggetto accreditato all'erogazione di formazione continua in medicina obbligatoria per i professionisti sanitari;
aa) «*Segretario della Commissione nazionale*»: il Segretario–Responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale.

Art. 3.
Standard nazionali, regionali e provinciali

1. La formazione continua è un sistema integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale basato su regole comuni e condivise che ne assicurino l'omogeneità sul territorio nazionale e una chiara ripartizione dei compiti tra i rispettivi ambiti di azione.
2. È compito della Commissione nazionale provvedere alla *governance* della formazione continua nel settore della salute, determinando i livelli di qualità strettamente connessi al buon funzionamento del sistema. Per il perseguimento di tale fine, sono pianificati obiettivi formativi e *standard* minimi di qualità omogenei su tutto il territorio nazionale.
3. È compito delle istituzioni regionali e provinciali demandate alla regolazione amministrativa della formazione continua nel settore della salute programmare, nel proprio territorio, la formazione dei professionisti sanitari alla luce delle esigenze territoriali, assicurando il raggiungimento e promuovendo il miglioramento dei livelli di qualità formativa definiti quale *standard* minimo a livello nazionale.

Art. 4.
Sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione

1. I rapporti tra i diversi regolatori istituzionali della formazione continua nel settore della salute si ispirano ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Art. 5.
Trasparenza e indipendenza da interessi commerciali

1. La formazione dei professionisti sanitari si realizza tramite programmi finalizzati a migliorare le competenze e le abilità anche in ragione del progresso scientifico e tecnologico.
2. L'erogazione della formazione si ispira al principio di trasparenza. I contenuti formativi e gli obiettivi didattici devono essere indipendenti da interessi commerciali.
3. I regolatori istituzionali vigilano sul rispetto di tali principi e adeguano ad essi la loro organizzazione segnalando ipotesi di violazioni alla Commissione nazionale.

Art. 6.
Erogazione della formazione continua

1. L'erogazione di formazione E.C.M. nel settore della salute è subordinata all'accreditamento disciplinato dal presente Accordo.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere requisiti di accreditamento ulteriori rispetto agli *standard* minimi stabiliti nel *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*, purché siano oggettivamente idonei ad elevare la qualità dell'offerta formativa.
3. È compito dei regolatori istituzionali vigilare sul rispetto di tali principi adeguando ad essi la loro organizzazione.

PARTE II
REGOLATORI ISTITUZIONALI DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 7.
Commissione nazionale

1. La Commissione nazionale è l'organo di governo del sistema E.C.M.
2. La gestione amministrativa del programma E.C.M. e il supporto alla Commissione nazionale sono di competenza dell'Age.na.s..
3. Il Segretario della Commissione nazionale è responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale.

Art. 8.
Funzioni della Commissione nazionale

1. La Commissione nazionale, fatte salve le competenze previste dall'art. 16 ter del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, recepito in legge dall'art. 2, comma 357 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007:
a) definisce e dà esecuzione alle norme relative ai requisiti minimi per l'accreditamento dei *provider* contenute nel *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*;
b) definisce e dà esecuzione alla disciplina relativa agli eventi formativi contenuta nel *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*;
c) approva il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*, **acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni,** approva i *Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario* e *delle verifiche dei provider*, **sentito il Comitato tecnico delle Regioni**, nonché **verifica** i *Manuali regionali* e *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* **secondo le procedure previste dall'art. 47 del presente Accordo**;
d) adotta i provvedimenti concernenti l'accreditamento dei *provider* di propria competenza;
e) definisce e dà esecuzione alle norme relative ai crediti formativi, stabilendone il numero nel triennio, le fattispecie di esenzione, di esonero, di riduzione e di recupero;
f) definisce e dà esecuzione alle norme relative alla formazione individuale;
g) definisce e dà esecuzione alle regole sul *dossier formativo*;
h) cura l'albo pubblico dei *provider*;
i) adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa;
l) promuove iniziative per favorire l'adesione dei professionisti sanitari al sistema di formazione continua;
m) promuove la sperimentazione di nuove forme di formazione e di verifica delle ricadute dell'E.C.M. sulla qualità delle prestazioni professionali;
n) elabora forme di implementazione dell'offerta formativa a favore delle professioni sanitarie più carenti di offerta;
o) vigila, anche attraverso i propri organismi, sull'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione nazionale predispone la relazione annuale sullo stato di applicazione del Programma nazionale E.C.M. riferita all'anno precedente. La relazione contiene tutti gli elementi utili per la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale E.C.M.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione nazionale, tenendo conto della relazione annuale, predispone il Programma nazionale E.C.M. per l'anno successivo, sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di superare le criticità e migliorare il sistema della formazione continua.

Art. 9.
Costituzione e presidenza

1. La Commissione nazionale è costituita con decreto del Ministro della Salute.
2. Il Ministro della Salute è di diritto Presidente della Commissione nazionale.
3. Il Coordinatore della Commissione Salute e il Presidente della F.N.O.M.C.e O. sono di diritto Vice Presidenti della Commissione nazionale.

Art. 10.
Composizione

1. Sono componenti di diritto della Commissione nazionale:
a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;
b) il Direttore generale dell'Age.na.s.;
c) il Segretario della Commissione nazionale.
2. I componenti della Commissione nazionale diversi da quelli di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a) sette esperti sono designati dal Ministero della Salute, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue:
1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.;
2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri;
3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;
7. un esperto è designato dall'Ordine Nazionale dei Biologi;
8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia;
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell'area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell'area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell'area della Prevenzione.

3. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salute.

Art. 11.
Incompatibilità e conflitto d'interessi

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari, nonché dagli orientamenti in tema di incompatibilità e di conflitto di interessi, per quanto applicabili nello specifico ambito di interesse, non possono assumere e mantenere la carica di componente della Commissione nazionale coloro che versano in una condizione di incompatibilità e/o in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi e/o che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. I designati in qualità di componenti della Commissione nazionale devono dichiarare alla Commissione nazionale l'assenza di cause di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interessi di cui al presente articolo. La dichiarazione costituisce requisito indispensabile alla nomina di componente della Commissione nazionale.
3. I componenti nominati sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni relative alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, per le conseguenti determinazioni.
4. I componenti della Commissione nazionale che rivestono ruoli o cariche in *provider* devono astenersi dalle discussioni e dalle votazioni che hanno diretta incidenza sulla sfera giuridica di tali *provider*.

Art. 12.
Regolamento della Commissione nazionale

1. La Commissione nazionale adotta un regolamento per l'organizzazione delle proprie attività.

Art. 13.
Sezioni della Commissione nazionale

1. La Commissione nazionale organizza la propria attività tramite cinque Sezioni:
a) Sezione I: criteri e procedure di accreditamento dei *provider*;
b) Sezione II: sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative della formazione continua;
c) Sezione III: valutazione e *reporting* della qualità e dell'accessibilità delle attività formative;
d) Sezione IV: indicazione e sviluppo degli obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali;
e) Sezione V: accreditamento delle attività formative svolte all'estero.

2. Ogni Sezione è coordinata da un componente della Commissione nazionale con funzione di Presidente e da un Segretario individuato dal Segretario della Commissione nazionale tra il personale della Segreteria E.C.M., di cui al successivo art. 15 comma 2.

Art. 14.
Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza:
a) coordina e indirizza le attività delle Commissione nazionale e delle sue Sezioni;
b) propone alla Commissione nazionale le modalità di utilizzo delle risorse economiche derivanti dal sistema E.C.M.;
c) propone accordi con altri soggetti e istituzioni;
d) approva l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione nazionale;
e) coordina la predisposizione della relazione annuale e la progettazione del Programma nazionale E.C.M. di cui all'art. 8.

2. Il Comitato di Presidenza è composto:
a) dal Presidente e dai Vicepresidenti della Commissione nazionale;
b) dal Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute;
c) dal Direttore generale dell'Age.na.s.;
d) dal Segretario della Commissione nazionale;
e) dal Responsabile dell'Osservatorio nazionale.

3. Il Coordinatore del C.T.R. e il Presidente del Co.Ge.A.P.S. possono assistere ai lavori del Comitato di Presidenza.
4. I Coordinatori delle Sezioni della Commissione nazionale, il Coordinatore del Comitato di Garanzia, il Presidente della Federazione Nazionale Collegi IPASVI e gli altri presidenti delle Federazioni sono invitati alle riunioni del Comitato di Presidenza su richiesta del Comitato stesso.

Art. 15.
Segretario della Commissione nazionale

1. Il Segretario della Commissione nazionale:
a) ha la rappresentanza esterna della Commissione nazionale;
b) coordina le attività amministrative della Commissione nazionale con le istituzioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
c) sovrintende ai lavori della Commissione nazionale, del Comitato di Presidenza e di tutte le Sezioni;
d) propone alla Commissione nazionale i Presidenti e i Segretari delle Sezioni;
e) insieme al Comitato di Presidenza, è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Commissione nazionale;
f) cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni e con le singole Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

g) cura gli atti relativi al contenzioso;
h) dà esecuzione alle delibere della Commissione nazionale.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario si avvale della Segreteria incaricata del supporto amministrativo-gestionale del sistema E.C.M. presso la competente area funzionale dell'Age.na.s.

Art. 16.
Durata

1. La Commissione nazionale e i suoi organi ausiliari durano in carica tre anni che decorrono dalla data di insediamento, che coincide con la prima riunione, e decadono automaticamente allo scadere di detto termine.
2. Fino alla ricostituzione, la Commissione nazionale può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti di straordinaria amministrazione nei termini di cui alle norme vigenti in materia di *prorogatio*.

Art. 17.
Organi ausiliari della Commissione nazionale

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione nazionale si avvale:
a) dell'Osservatorio nazionale;
b) del Comitato di garanzia;
c) della Consulta nazionale;
d) del Comitato Tecnico delle Regioni ~~**che opera presso la Sezione I.**~~

Art. 18.
Osservatorio nazionale

1. L'Osservatorio nazionale:
a) vigila sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi;
b) verifica la coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati;
c) relaziona alla Commissione nazionale sui flussi di offerta e domanda formativa avvalendosi dell'Anagrafe nazionale;
d) rileva i dati costitutivi del *report* annuale nazionale sullo stato di attuazione del Programma nazionale E.C.M.;
e) promuove ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi;
f) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale sulle materie di propria competenza;
g) supporta le valutazioni di qualità delle attività formative compiute dai *provider* in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.
2. La Commissione nazionale disciplina le verifiche dell'Osservatorio nazionale nel *Manuale delle verifiche nei confronti dei provider*.
3. La Commissione nazionale individua le decisioni dell'Osservatorio da annotare a margine dell'Albo dei *provider*.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono prevedere le azioni necessarie per la verifica della qualità degli eventi erogati dai rispettivi *provider*. Tale previsione è condizione essenziale per ~~**l'approvazione**~~ **la verifica** dell'eventuale *Manuale regionale* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* Nel caso in cui tali enti non prevedano le azioni di cui al presente comma si applica la disciplina di cui all'art 47, comma 6, del presente Accordo.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Age.na.s. accordi a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività di verifica.
6. L'Osservatorio è nominato con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale ed è composto da:
a) un responsabile designato dal coordinatore degli Assessori regionali alla Sanità;
b) cinque componenti di comprovata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei professionisti delle attività e delle organizzazioni sanitarie designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
c) sei componenti di comprovata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei professionisti delle attività e delle organizzazioni sanitarie designati dal Comitato di Presidenza della Commissione nazionale nell'ambito delle professioni coinvolte, e da un segretario individuato dal Segretario della Commissione nazionale tra il personale della Segreteria E.C.M.
7. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale non può comportare nuovi o maggiori oneri rispetto al finanziamento derivante dal contributo alle spese.

Art. 19.
Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia:
a) vigila sull'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi da interessi commerciali;
b) monitora i piani formativi e i singoli eventi formativi;
c) vigila sulla corretta applicazione della normativa E.C.M. in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interesse anche attraverso verifiche *in loco* nelle sedi dei *provider* e degli eventi formativi;
d) istruisce i procedimenti di verifica nei confronti dei *provider*;
e) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale sulle materie di propria competenza.
2. Il Comitato di garanzia è nominato con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale ed è composto da cinque componenti, individuati tra i componenti della Commissione stessa su indicazione del Comitato di Presidenza, e da un segretario individuato dal Segretario della Commissione nazionale tra il personale della Segreteria E.C.M.
3. La partecipazione ai lavori del Comitato di garanzia non può comportare nuovi o maggiori oneri rispetto al finanziamento derivante dal contributo alle spese.
4. La Commissione nazionale disciplina le verifiche del Comitato di garanzia nel *Manuale delle verifiche dei provider*.
5. La Commissione nazionale individua le decisioni del Comitato di garanzia da annotare a margine dell'Albo dei *provider*.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevedono azioni necessarie per garantire l'indipendenza dei contenuti delle attività formative da interessi commerciali in ambito sanitario. Tale previsione è condizione essenziale per ~~**l'approvazione**~~ **la verifica** dell'eventuale *Manuale regionale* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* Nel caso in cui tali enti non prevedano le azioni cui al presente comma 6, si applica la disciplina di cui all'art. 47, comma 6, del presente Accordo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Age.na.s. accordi a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività di verifica.

Art. 20.
Consulta nazionale

1. La Consulta nazionale, nominata dalla Commissione nazionale, è l'organismo composto da esperti rappresentativi degli interessi relativi alla formazione continua in sanità di cui la Commissione nazionale può avvalersi per avere pareri non vincolanti su questioni di carattere generale.
2. La Consulta nazionale è composta da:
a) rappresentanze delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in ambito sanitario;
b) rappresentanze delle società scientifiche;
c) rappresentanze dei *provider*, pubblici, privati, nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
d) rappresentanze delle Università e degli enti di ricerca;
e) rappresentanze qualificate delle associazioni di tutela del malato.
3. La Commissione nazionale disciplina le modalità di partecipazione e le regole di funzionamento della Consulta nazionale su proposta del Comitato di Presidenza.
4. Il Comitato di Presidenza individua il Presidente della Consulta nazionale tra i componenti della Commissione.
5. Il segretario della Consulta è individuato dal Segretario della Commissione nazionale.

Art. 21.
Ordini, Collegi, Federazioni nazionali e Associazioni professionali

1. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali:
a) vigilano sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
b) emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
c) attestano, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificano il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio;
d) propongono alla Commissione nazionale, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono conseguire l'accreditamento come *provider.*
3. Almeno il 50% delle attività effettivamente pianificate nel piano formativo di Ordini, Collegi, Federazioni nazionali e Associazioni professionali deve riguardare l'etica, la deontologia, la legislazione, l'informatica, l'inglese scientifico e la comunicazione in ambito sanitario.
4. Rappresentanti di Ordini, Collegi, delle rispettive Federazioni nazionali e delle Associazioni professionali possono essere presenti in qualità di auditor nel processo di verifica della qualità della formazione continua.
5. L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere, secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, gli esoneri, le esenzioni e i crediti acquisiti tramite formazione individuale previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione. I professionisti trasmettono i dati al Co.Ge.A.P.S. che, tramite strumenti informatici, ne consente la registrazione agli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di riferimento. Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni, su richiesta, possono delegare funzioni operative al Co.Ge.A.P.S.
6. I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali chiedono alla Commissione nazionale, secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, il riconoscimento degli esoneri, delle esenzioni e dei crediti acquisiti tramite formazione individuale previa presentazione, tramite il portale Co.Ge.A.P.S., della relativa documentazione. Successivamente, tramite strumenti informatici, la Commissione nazionale completa la registrazione dei dati nel portale del Co.Ge.A.P.S. La Commissione nazionale può delegare funzioni operative al Co.Ge.A.P.S.

Art. 22.
Consorzio per la gestione anagrafica delle professioni sanitarie

1. Il Co.Ge.A.P.S. gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari, raccogliendo dai *provider* i *report* delle partecipazioni E.C.M.; fornisce gli strumenti ad Ordini, Collegi ed Associazioni professionali e, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad associazioni professionali, alla Commissione nazionale, per certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari. Il Co.Ge.A.P.S. fornisce supporto tecnico informatico alla Commissione nazionale anche al fine della costruzione e gestione del *dossier* formativo individuale e di gruppo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Co.Ge.A.P.S. partecipa ai lavori della Sezione III «Valutazione e *reporting* della qualità e dell'accessibilità delle attività formative» della Commissione nazionale.
3. Il Co.Ge.A.P.S., nell'ambito delle funzioni di gestore dell'anagrafica nazionale dei crediti, ha la funzione istituzionale di studio del modello integrato di anagrafe dei crediti al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali e per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M.
4. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali, nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua, si avvalgono dell'anagrafe nazionale gestita dal CO.Ge.A.P.S. per attestare e certificare il percorso formativo dei propri iscritti.
5. La Commissione nazionale si avvale dell'anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni.
6. Il Co.Ge.A.P.S. fornisce supporto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione, con particolare riferimento alle attività di definizione del fabbisogno regionale dei professionisti sanitari.
7. Il Co.Ge.A.P.S. fornisce, altresì, supporto al Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N., per lo svolgimento delle proprie funzioni di monitoraggio, analisi, promozione, sviluppo e programmazione delle professioni sanitarie.
8. Per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6, il Co.Ge.A.P.S. acquisisce, senza oneri aggiuntivi per le parti, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i dati individuali, opportunamente codificati, inerenti luogo di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione.
9. Il Co.Ge.A.P.S. si impegna a fornire ai soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, le informazioni relative all'attività formativa dei professionisti sanitari, consentendo altresì l'analisi dei fabbisogni formativi e la definizione di progetti sperimentali atti a verificare modelli di valutazione delle ricadute della E.C.M.
10. Il Co.Ge.A.P.S. garantisce a ogni singolo professionista sanitario l'accessibilità tramite un portale informatico all'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari.
11. Il Co.Ge.A.P.S. rende disponibile ad Ordini, Collegi, Associazioni professionali e alla Commissione nazionale strumenti di gestione dei crediti E.C.M. individuali e strumenti per la gestione di esoneri ed esenzioni.
12. La Commissione nazionale definisce e programma le attività attribuite al Co.Ge.A.P.S. i cui corrispettivi sono definiti con appositi atti convenzionali tra Age.na.s. e Co.Ge.A.P.S.
13. Con appositi atti convenzionali vengono definite le ulteriori attività, e l'eventuale corrispettivo, che il Co.Ge.A.P.S. fornisce agli enti accreditanti regionali e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 23.
Comitato Tecnico delle Regioni

1. **Salvo quanto previsto all'art 8 comma 1 lettere c), il** C.T.R. offre supporto alla Commissione nazionale, nell'ambito dei lavori ~~**della Sezione I**~~ **delle Sezioni in cui si articola la Commissione stessa**, nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale e dei sistemi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il C.T.R fornisce parere non vincolante alla Commissione nazionale per le determinazioni di carattere programmatorio, normativo e prescrittivo che hanno ricadute sugli enti accreditanti regionali e provinciali. Il C.T.R. partecipa inoltre al procedimento di ~~**approvazione**~~ **verifica** degli eventuali *Manuali regionali* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi* ai sensi dell'art. 47 del presente Accordo.
2. I nominativi dei componenti del C.T.R. per ogni Regione e Provincia autonoma sono proposti dalla Commissione Salute alla Commissione nazionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) comprovata esperienza nell'area salute;
b) comprovata esperienza in materia di formazione in sanità;
c) conoscenza della normativa E.C.M.
3. La Commissione nazionale approva le designazioni con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale.
4. Il C.T.R. nomina al proprio interno, a maggioranza degli aventi diritto, un coordinatore e un suo sostituto, organizzando le proprie attività e coordinandosi con la Segreteria della Commissione nazionale.
5. Il C.T.R. può essere convocato in via straordinaria dal Coordinamento della Commissione Salute, dalla Segreteria della Commissione nazionale o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti.
6. Possono partecipare alle riunioni del C.T.R. il referente del Coordinamento della Commissione Salute, il Direttore generale dell'Age.na.s. e il Segretario della Commissione nazionale.
7. Il funzionamento del C.T.R. è disciplinato da un regolamento adottato dallo stesso Comitato.

PARTE III
DIRITTI E OBBLIGHI NELLA FORMAZIONE CONTINUA

TITOLO I
PROFESSIONISTI SANITARI

Art. 24.
Diritto all'accesso alla formazione continua

1. Ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua.
2. È compito dei regolatori istituzionali del sistema E.C.M. adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di fatto l'accesso alla formazione continua per tutti i professionisti sanitari.
3. È diritto del professionista sanitario conoscere tempestivamente, tramite l'accesso al sistema informatico, gli eventi erogati dai *provider* che si svolgono anche al di fuori del territorio nazionale.
4. È diritto del professionista sanitario conoscere in ogni momento, tramite l'accesso all'anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti dallo stesso maturati, oltre che la propria posizione formativa complessiva.
5. Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati dai *provider*, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.
6. I *provider* non possono prevedere limiti alla partecipazione agli eventi diversi da quelli previsti dal presente Accordo e dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*
7. I professionisti sanitari hanno diritto di conoscere, prima della partecipazione all'evento formativo, gli eventuali rapporti intrattenuti dai docenti e moderatori con imprese commerciali operanti in ambito sanitario nei due anni precedenti all'evento.

Art. 25.
Obbligo formativo

1. Sono destinatari dell'obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati.
2. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.
3. Assolve l'obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M.

Art. 26.
Decorrenza dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria.
2. Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
3. Nel *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario* sono individuati i crediti per i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria successivamente ad un periodo di mancato esercizio della stessa.

Art. 27.
Esenzioni ed esoneri

1. La Commissione nazionale stabilisce le fattispecie di esenzione ed esonero dall'obbligo di formazione continua, definendo le procedure necessarie per la disciplina delle stesse, nel *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*.

TITOLO II
OBIETTIVI FORMATIVI

Art. 28.
Obiettivi formativi

1. Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale E.C.M., nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. La Commissione nazionale individua, **in condivisione con il C.T.R.**, gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all'art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 e li inserisce in almeno una delle seguenti macroaree:
a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
b) obiettivi formativi di processo;
c) obiettivi formativi di sistema.
3. Gli obiettivi formativi tecnico-professionali di cui alla lettera a) del precedente comma individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza.
4. Gli obiettivi formativi di processo di cui alla lettera b) del comma 2 individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed *équipe* che operano in un determinato segmento di produzione.
5. Gli obiettivi formativi di sistema di cui alla lettera c) del comma 2 individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori.

Art. 29.
Dossier formativo

1. Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali.
2. Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
3. La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
4. Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider.

TITOLO III
I CREDITI

Art. 30.
Misurazione della formazione continua

1. Il compimento delle attività formative disciplinate dalla normativa vigente è misurato mediante crediti formativi.

Art. 31.
Crediti formativi

1. ~~Il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*, stabilisce i criteri per determinare il numero dei crediti da attribuire ai singoli eventi formativi.~~
1. I criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M., costituiscono allegato al presente Accordo. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri sistemi ai suddetti criteri entro il 31 dicembre del 2017. Eventuali modifiche a tali criteri, nonché i relativi termini di adeguamento, saranno approvati dalla Commissione nazionale in condivisione con il C.T.R..
2. La Commissione nazionale stabilisce il numero di crediti da conseguire nel triennio formativo.

Art. 32.
Riconoscimento dei crediti

1. Il professionista sanitario consegue il diritto al riconoscimento dei crediti formativi con il superamento positivo delle verifiche finali, laddove previste dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*, degli eventi erogati dai *provider* e con il compimento delle attività formative consistenti nell'attività di formazione individuale.
2. Fuori dai casi di formazione individuale, il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ad eventi è consentita esclusivamente ai *provider* secondo la disciplina prevista dalla Parte IV.

Art. 33.
Anagrafe dei crediti

1. I crediti individuali maturati dai professionisti sanitari sono registrati in un'unica anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono dotarsi di propri sistemi anagrafici, aggiuntivi e non alternativi all'anagrafe nazionale.
3. Per la registrazione dei crediti, il *provider* trasmette i dati tramite traccia elettronica comune all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. I *provider* regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà, previo accordo con i rispettivi enti accreditanti, di delegare la Regione o la Provincia autonoma alla trasmissione dei *report* delle partecipazioni E.C.M. al Co.Ge.A.P.S., fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al seguente art. 73.
4. L'ente accreditante si interfaccia con il Co.Ge.A.P.S. per verificare l'allineamento automatico delle informazioni relative alle partecipazioni e alle docenze, in modo da avere informazioni aggregate identiche in entrambi i sistemi.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno la possibilità di interfacciarsi con il Co.Ge.A.P.S., per avere le informazioni aggregate relative all'obbligo formativo E.C.M. e al soddisfacimento dello stesso per i professionisti dipendenti e convenzionati del sistema sanitario.
6. Fermo restando l'obbligo di utilizzo della traccia elettronica comune, eventuali modifiche alla traccia possono avvenire solo a seguito di accordo tra Commissione nazionale e C.T.R. e salva, in ogni caso, la previsione di un congruo tempo di adeguamento.

Art. 34.
Attestati E.C.M.

1. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento al *provider* l'attestato E.C.M. dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati.
2. La consegna dell'attestato è preceduta dal controllo, da parte del *provider*, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all'evento formativo.

Art. 35.
Certificazione dei crediti

1. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e la certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio.
2. Competenti al rilascio della certificazione sono:
a) per i professionisti esercenti una professione regolamentata e ordinata tramite Ordini e Collegi, i relativi Ordini e Collegi;
b) per i professionisti esercenti una professione regolamentata e non ordinata tramite Ordini e Collegi iscritti ad una Associazione professionale, la relativa associazione;
c) per i professionisti esercenti una professione regolamentata non ordinata tramite Ordini e Collegi e non iscritti ad una delle associazioni maggiormente rappresentative, la Commissione nazionale.
3. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali non possono certificare crediti ai professionisti reclutati di cui all'art. 80 oltre il limite massimo di un terzo dei crediti formativi da maturare nel periodo formativo di riferimento.
4. Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal Co.Ge.A.P.S.
5. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
6. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 36.
Formazione dei liberi professionisti

1. Per i liberi professionisti, la Commissione nazionale può prevedere deroghe, debitamente motivate, sulle modalità di acquisizione dei crediti.

TITOLO IV
FORMAZIONE INDIVIDUALE

Art. 37.
Autoformazione e tutoraggio individuale

1. La Commissione nazionale stabilisce le modalità, i destinatari e il numero di crediti annui conseguibili mediante autoformazione.
2. Non è consentito ai *provider* riconoscere crediti per l'autoformazione.
3. La certificazione dei crediti da autoformazione è compiuta dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 35 del presente Accordo.
4. Le tipologie di tutoraggio individuale e le modalità di riconoscimento dei crediti sono stabilite dal *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.*

Art. 38.
Ricerca scientifica

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente, la ricerca scientifica costituisce la principale tipologia di formazione individuale.
2. L'attività di ricerca scientifica è valutata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo solo se risultante da:
a) pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate presenti su banche dati internazionali;
b) pubblicazioni di libri, saggi, monografie;
3. La Commissione nazionale stabilisce i limiti e le modalità di riconoscimento dei crediti per le pubblicazioni scientifiche.

Art. 39.
Attività formativa all'estero

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere riconosciuto lo svolgimento di attività formative fuori dal territorio nazionale.
2. Le tipologie di attività formativa e le modalità di riconoscimento dei crediti svolti fuori dal territorio nazionale sono stabilite dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* e dal *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*. **La regolamentazione tutelerà la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province Autonome ~~confinanti con~~ limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione svolta in tali Stati. Le parti dei suddetti Manuali relative a tale specifica disciplina saranno adottate in condivisione con il C.T.R..** Nelle more dell'approvazione dei predetti Manuali la Commissione nazionale provvede con delibere sui singoli casi.

Art. 40.
Protocolli d'intesa per il mutuo riconoscimento dei crediti

1. La Commissione nazionale promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello europeo e internazionale allo scopo di consentire il mutuo riconoscimento dei crediti formativi.
2. Le convenzioni e i protocolli di cui al precedente comma possono essere stipulati, oltre che dalla Commissione nazionale, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Ordini e Collegi, Associazioni professionali e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione. L'efficacia di tali convenzioni e protocolli è subordinata al parere positivo della Commissione nazionale.

PARTE IV
L'EROGAZIONE DI FORMAZIONE CONTINUA

TITOLO I
L'ACCREDITAMENTO

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 41.
Accreditamento dei soggetti erogatori di formazione continua

1. L'erogazione di eventi per la formazione continua e il riconoscimento dei relativi crediti sono consentiti esclusivamente ai soggetti accreditati ai sensi del presente Titolo.
2. L'accreditamento può essere limitato a:
a) specifiche macroaree formative di cui all'art. 28;
b) specifiche professioni sanitarie;
c) specifiche tipologie formative.
3. I crediti riconosciuti ai professionisti sanitari hanno identico valore indipendentemente dai limiti dell'accreditamento del *provider*.
4. La disciplina esecutiva relativa al procedimento di accreditamento è prevista dai rispettivi *Manuali di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*
5. Nel caso in cui un ente accreditante regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano non provveda all'accreditamento secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge, dal presente Accordo e dai rispettivi *Manuali di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*, l'istante può presentare la domanda di accreditamento alla Commissione nazionale.

Art. 42.
Supporto operativo dell'Age.na.s.

1. Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei *provider* e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Age.na.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei *provider* nelle aree di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in un'ottica comparativa, l'Age.na.s. può stipulare appositi accordi con altri enti, istituzioni ed organismi europei o internazionali.
3. Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso.

Art. 43.
Contributo alle spese

1. L'accreditamento dei *provider* è subordinato al versamento di un contributo economico in favore dell'ente accreditante.
2. La determinazione del contributo alle spese è stabilita ai sensi dell'articolo 92 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei *provider* regionali e provinciali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza.

Sezione II
Accreditamento nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 44.
Limiti territoriali

1. L'accreditamento conseguito presso la Commissione nazionale consente di erogare eventi su tutto il territorio nazionale e al di fuori dello stesso.
2. L'accreditamento conseguito presso le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano consente di erogare eventi esclusivamente nel territorio dell'ente accreditante. L'evento erogato dal *provider* delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano fuori da tale territorio deve essere accreditato dalla Commissione nazionale, alla quale sarà dovuto il contributo alle spese relativo all'evento. La formazione a distanza è limitata, con requisiti di tracciabilità, ai discenti che svolgono la loro attività sanitaria nel territorio della Regione o della Provincia autonoma, salvo il caso in cui il personale interno svolga attività sanitaria in una Regione diversa da quella in cui il *provider* è stato accreditato. Resta salva la possibilità per i *provider* delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditare l'evento FAD fuori dal territorio di competenza presentando istanza alla Commissione nazionale per consentire la partecipazione a livello nazionale.
3. Non è consentito conseguire contestualmente l'accreditamento come *provider* nazionale, regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 45.
Requisiti nazionali minimi per l'accreditamento provvisorio

1. Può conseguire l'accreditamento provvisorio qualsiasi soggetto dotato di una organizzazione adeguata all'erogazione di formazione continua nel settore della salute.
2. L'organizzazione del *provider* per l'erogazione di formazione continua è adeguata solo se ricorrono contestualmente:
a) l'attività di formazione in ambito sanitario nel proprio oggetto di attività;
b) l'incarico ad un Comitato Scientifico per la progettazione e validazione del piano formativo annuale e del programma dei singoli eventi;
c) l'esistenza di infrastrutture fisiche ed informatiche adeguate alle tipologie formative per le quali si chiede l'accreditamento;
d) l'adozione di procedure per il miglioramento continuo delle attività formative;
e) l'adozione di processi di archiviazione, conservazione e trasmissione dei dati relativi ai crediti riconosciuti ai professionisti sanitari.
3. Non può conseguire l'accreditamento:
a) il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
b) il soggetto che intrattiene con imprese operanti in ambito sanitario rapporti commerciali diversi dalla sponsorizzazione disciplinata dal presente Accordo tali da compromettere la qualità e l'indipendenza della formazione. La Commissione nazionale stabilisce i termini, le modalità e ogni altro aspetto di natura formale o sostanziale per regolamentare l'esercizio di attività formative non accreditate nel sistema E.C.M. poste in essere dai *provider*;

c) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario;
d) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti aventi coniuge, parenti o affini fino al secondo grado che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.
4. La disciplina esecutiva relativa ai requisiti minimi richiesti per l'accreditamento è prevista dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*.
5. Il *partner* dell'evento è soggetto agli stessi limiti previsti dal precedente comma 3.
6. Il *provider* non può organizzare o partecipare, direttamente o indirettamente, all'organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l'informazione su prodotti di interesse sanitario a scopo promozionale.

Art. 46.
Requisiti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l'accreditamento

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere requisiti di accreditamento ulteriori rispetto agli *standard* nazionali minimi stabiliti dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*
2. I requisiti stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano devono essere oggettivamente idonei ad elevare la qualità dell'offerta formativa e non possono prevedere una riduzione degli *standard* minimi necessari per l'accreditamento.

Art. 47.
Manuali regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano sono descritti nei *Manuali regionali* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* qualora si discostino dai requisiti del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*.
2. I Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano non possono derogare, se non nei limiti di cui al seguente comma 3, alla disciplina prevista dal presente Accordo e dal *Manuale nazionale* relativa:
a) ai requisiti minimi e *standard* di accreditamento;
b) all'indipendenza del contenuto formativo da influenze commerciali;
c) ai criteri per il riconoscimento dei crediti, anche maturati all'estero;
d) alla corretta trasmissione dei dati relativi al riconoscimento dei crediti tramite traccia elettronica unica;
e) alle violazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono il loro eventuale Manuale al C.T.R. indicando i requisiti oggettivamente idonei ad elevare la qualità dell'offerta formativa rispetto agli *standard* minimi nazionali.
4. Il C.T.R. valuta le differenze dei Manuali rispetto al *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* ed esprime parere alla Commissione nazionale, la quale comunica la propria decisione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano interessate.
5. La Commissione nazionale **verifica il contenuto dei Manuali e può chiedere chiarimenti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ove ritenga che tali Manuali non rispettino i requisiti minimi previsti dal presente Accordo e dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono fornire tali chiarimenti entro 30 giorni dalla richiesta e, comunque, devono adeguare i rispettivi Manuali ai requisiti minimi previsti dal presente Accordo e dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M..**
~~**può alternativamente:**~~
~~**a) approvare il Manuale, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente accreditante regionale o della Provincia autonoma interessata;**~~
~~**b) non approvare il Manuale. In tal caso per la Regione o Provincia autonoma interessata resta in vigore il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.***~~
~~**6. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 5, la Regione o la Provincia autonoma interessata dispongono a favore della Commissione nazionale una quota a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle verifiche.**~~
~~7.~~ **6**. Fino all'approvazione dei Manuali, i *provider* regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono accreditati dai rispettivi enti accreditanti territoriali secondo la disciplina prevista dal presente Accordo e dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*

Art. 48.
Competenza degli enti accreditanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. La domanda di accreditamento può essere rivolta all'ente accreditante liberamente scelto dall'istante salvo quanto di seguito previsto.
2. I soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie devono chiedere l'accreditamento come *provider* alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in cui hanno la sede legale. I soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie possono liberamente scegliere l'ente accreditante.
3. Qualora i soggetti pubblici di cui al precedente comma svolgano il proprio piano formativo in più Regioni, possono sottoporre la richiesta di accreditamento alla Commissione nazionale.
4. Nel caso in cui le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale, abbiano più sedi operative ubicate in più Regioni o Province autonome, la domanda di accreditamento può essere presentata alla Commissione nazionale.
5. I *provider* regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano che intendano erogare eventi formativi al di fuori del territorio dell'ente accreditante devono chiedere l'accreditamento del singolo evento alla Commissione nazionale cui è dovuto, in tal caso, il relativo contributo alle spese.
6. Le Università, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.S.S.), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.) e gli enti pubblici di rilievo nazionale possono chiedere l'accreditamento nazionale ancorché siano accreditati come erogatori di attività sanitarie o socio-sanitarie.

Art. 49.
Domanda di accreditamento regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. L'ente accreditante competente a ricevere la domanda di accreditamento regionale o della Provincia di Trento e Bolzano è individuato in virtù della sede legale dell'istante.
2. La disciplina relativa alla presentazione della domanda di accreditamento è prevista dal ***Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*** **o nei *Manuali regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano* adottat~~o~~i dall'ente accreditante.**

Sezione III
Accreditamento provvisorio e standard

Art. 50.
Durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento per l'erogazione di eventi formativi è provvisorio e *standard*.
2. L'accreditamento provvisorio diviene efficace dalla data di notifica del relativo provvedimento di accreditamento e diviene inefficace decorsi due anni da tale data, salvi gli effetti della domanda di accreditamento *standard* di cui al seguente art. 53.
3. L'accreditamento *standard* diviene efficace dalla data di notifica del relativo provvedimento di accreditamento e diviene inefficace decorsi quattro anni da tale data, salvi gli effetti della domanda di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 56.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere termini di efficacia del provvedimento di accreditamento provvisorio, di durata comunque biennale, e *standard*, di durata comunque quadriennale, differenti rispetti a quelli previsti nei precedenti commi 2 e 3, purché previsti nei rispettivi *Manuali regionali.*

Art. 51.
Domanda di accreditamento provvisorio

1. Il procedimento di accreditamento provvisorio viene avviato con la presentazione della domanda di accreditamento disciplinata dal ***Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*** **o nei** ***Manuali regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*** **adottat~~o~~i** dall'ente accreditante.
2. Non possono presentare domanda di accreditamento i soggetti cui è stato notificato provvedimento di diniego dell'accreditamento provvisorio o *standard,* salvo siano decorsi sei mesi dalla notifica del provvedimento e siano state eliminate le cause del diniego.
3. Non possono presentare domanda di accreditamento i soggetti cui è stato notificato provvedimento di revoca dell'accreditamento, salvo siano decorsi due anni dalla notifica del provvedimento e siano state eliminate le cause della revoca.

Art. 52.
Accertamento dei requisiti per l'accreditamento provvisorio

1. L'ente accreditante accerta la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento provvisorio.
2. Nel caso in cui l'ente accreditante accerti la sussistenza dei requisiti, notifica il provvedimento di accreditamento al *provider* e lo iscrive nell'albo nazionale dei *provider*, comprensivo degli elenchi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Nel caso in cui l'ente accreditante accerti l'insussistenza dei requisiti provvede alternativamente:
   a) a chiedere un'integrazione o una modifica dei dati dichiarati;
   b) ad emanare un provvedimento di diniego dell'accreditamento provvisorio secondo le procedure di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.
4. L'ente accreditante comunica al richiedente le eventuali integrazioni documentali indicando il termine entro cui sanare le eventuali criticità. L'ente accreditante compie i propri accertamenti e le proprie valutazioni sulle integrazioni prodotte e, successivamente, provvede ad adottare motivato provvedimento.
5. In caso di diniego dell'accreditamento provvisorio, l'ente accreditante comunica il provvedimento al richiedente.
6. In caso di diniego, la domanda potrà essere ripresentata decorsi sei mesi dalla data di notifica del relativo provvedimento.

Art. 53.
Domanda di accreditamento standard

1. Il *provider* può avviare il procedimento di accreditamento *standard* novanta giorni prima della scadenza dell'accreditamento provvisorio. La domanda è inammissibile qualora sia presentata oltre la scadenza dell'accreditamento provvisorio, con conseguente decadenza dalla posizione di *provider* e applicazione dell'art. 54 comma 6.
2. Con la presentazione della domanda di cui al precedente comma, il *provider* mantiene l'accreditamento provvisorio fino alla data di notifica dell'esito del procedimento di accreditamento *standard* o, per i *provider* accreditati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla data di decorrenza del provvedimento di accreditamento *standard* purché disciplinato nei rispettivi *Manuali regionali* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano*.
3. Le modalità di presentazione della domanda di accreditamento *standard* sono disciplinate dal Manuale adottato dall'ente accreditante.
4. Non può chiedere l'accreditamento *standard* il *provider* provvisorio al quale è stato notificato il provvedimento di revoca dell'accreditamento provvisorio. Il *provider* al quale è stato revocato l'accreditamento non può presentare istanza di accreditamento provvisorio prima che siano decorsi due anni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 54.
Accertamento dei requisiti per l'accreditamento standard

1. L'ente accreditante accerta la sussistenza dei requisiti e valuta la conformità alla disciplina prevista al seguente Titolo degli eventi formativi svolti durante l'accreditamento provvisorio.
2. Gli accertamenti dell'ente accreditante avvengono mediante le visite presso la sede del *provider* provvisorio secondo la disciplina di cui all'art. 55.
3. Successivamente alla visita *in loco*, l'ente accreditante, salvo quanto previsto dal seguente comma 4, provvede alternativamente:
   a) all'approvazione dell'accreditamento *standard*;
   b) al diniego dell'accreditamento *standard* secondo le procedure di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.
4. L'ente accreditante comunica al *provider* le eventuali integrazioni documentali indicando il termine entro cui sanare le eventuali criticità. L'ente accreditante compie i propri accertamenti in relazione alle integrazioni prodotte e, salvo quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo in generale, provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo.
5. In caso di approvazione dell'accreditamento, l'ente accreditante notifica il provvedimento al *provider* e lo inserisce nell'albo nazionale dei *provider* comprensivo degli elenchi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
6. In caso di diniego dell'accreditamento, l'ente accreditante comunica il provvedimento al *provider* interessato e lo cancella dall'albo dei *provider*, dando idonea pubblicità della cancellazione degli eventi programmati e non ancora svolti. Dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento, l'interessato cessa di essere *provider* e gli è preclusa la possibilità di erogare eventi. Il *provider* dovrà comunque pagare il contributo alle spese annuale per l'anno in corso e quello per specifiche attività formative svolte, trasmettere il *report* dei discenti e attestare i crediti esclusivamente per gli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento.

Art. 55.
Visite in loco

1. Le visite di cui al comma 2 del precedente articolo sono compiute dall'ente accreditante.
2. Per l'accreditamento *standard* è necessaria la valutazione, anche non contestuale alla visita, di un gruppo di verifica all'interno del quale opera un componente dell'ente accreditante.
3. Per l'accreditamento nazionale, il gruppo di verifica, all'interno del quale operano un componente della Commissione nazionale e gli incaricati della Segreteria, osserva la disciplina prevista dal *Manuale delle verifiche* adottato dalla Commissione nazionale.
4. In occasione della visita viene redatto un verbale dal quale risultino le eventuali criticità riscontrate unitamente ad eventuali indicazioni o suggerimenti. Il *provider* può chiedere la trascrizione delle proprie osservazioni.
5. Del verbale di visita sono redatti due originali, uno per il *provider*, l'altro per l'ente accreditante.

Art. 56.
Rinnovo dell'accreditamento standard

1. La domanda di rinnovo dell'accreditamento *standard* può essere presentata novanta giorni prima della scadenza dell'accreditamento *standard*. Nel caso in cui la domanda non venga presentata, il *provider* decade dall'accreditamento al termine del periodo di cui all'art. 50, comma 3. In tal caso, trova applicazione l'art. 54 comma 6.
2. Con la presentazione della domanda di rinnovo, il *provider* mantiene l'accreditamento *standard* fino alla data di notifica dell'esito del procedimento di rinnovo o, per i *provider* accreditati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla data di decorrenza del provvedimento di rinnovo purché disciplinato nei rispetti *Manuali regionali*.
3. Il procedimento di rinnovo segue la disciplina prevista per l'accreditamento *standard,* salva la facoltà per l'ente accreditante di escludere la visita presso la sede del *provider* o di individuare modalità di valutazione alternative alla stessa.

Art. 57.
Variazioni

1. Il *provider* deve comunicare all'ente accreditante tutte le variazioni relative ai requisiti valutati per l'accreditamento, ovvero relative alla titolarità, alla struttura o all'organizzazione tempestivamente e comunque entro trenta giorni dal compimento delle stesse.
2. Il mantenimento dell'accreditamento in seguito alle variazioni è subordinato alla valutazione positiva da parte dell'ente accreditante.

Art. 58.
Albo nazionale dei provider

1. La Commissione nazionale cura, di concerto con gli altri enti accreditanti, l'albo nazionale dei *provider* che è pubblico e liberamente consultabile.
2. Nell'albo nazionale sono iscritti i *provider* accreditati a livello nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Sono annotate a margine delle rispettive posizioni dei *provider* iscritti all'Albo tutte le informazioni relative all'attività degli stessi, ivi comprese le eventuali sanzioni che risultano di interesse per il sistema E.C.M.

Art. 59.
Rinuncia all'accreditamento

1. Il *provider* che intende rinunciare all'accreditamento deve inviarne comunicazione scritta all'ente accreditante.
2. La cancellazione avrà effetto dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo dei *provider* e verrà data da parte dell'ente accreditante idonea pubblicità della cancellazione degli eventi programmati e non ancora svolti.
3. Anche successivamente alla notifica di cui al comma precedente, il *provider* dovrà pagare il contributo alle spese degli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento, trasmettere il *report* dei discenti e attestare i crediti relativamente agli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento. È salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento del contributo annuale alle spese per l'anno in corso.
4. La rinuncia dell'accreditamento non comporta la decadenza degli obblighi nei confronti dell'ente accreditante che si riserva di applicare le procedure di riscossione coattiva e di recupero delle spese, maggiorate di interessi, nelle forme previste dalle leggi vigenti.

TITOLO II
GLI EVENTI

Art. 60.
Gli eventi formativi

1. L'erogazione degli eventi formativi è subordinata all'accreditamento di cui al Titolo I di questa Parte e al pagamento dei contributi previsti dalla vigente normativa.
2. Le regole relative allo svolgimento degli eventi sono contenute nel presente Titolo, nei *Manuali di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* e nelle delibere della Commissione nazionale.

Art. 61.
Tipi di formazione

1. Le attività formative sono di quattro tipi:
a) residenziale;
b) a distanza;
c) sul campo;
d) *blended*.
2. La Commissione nazionale definisce le regole esecutive relative ai diversi tipi di formazione, come previsto dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*

Art. 62.
Pubblicità dell'evento E.C.M.

1. Nella pubblicità dell'evento, il *provider* deve osservare i limiti previsti dai *Manuali di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* ed indicare espressamente l'obiettivo formativo di riferimento sul programma e su tutti gli strumenti informativi.

2. In ogni caso, la pubblicità dell'evento non deve creare la suggestione del commercio dei crediti formativi in violazione delle regole previste dal presente Accordo e dal *Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*

Art. 63.
Qualità dei contenuti formativi tecnico-scientifici

1. Il *provider* è responsabile della qualità tecnico scientifica dell'evento.
2. Il *provider* deve erogare eventi il cui contenuto scientifico è attuale e aggiornato al momento in cui viene fruito dai discenti, anche nel caso in cui si tratti di formazione a distanza.
3. I contenuti formativi devono essere coerenti con gli obiettivi formativi stabiliti dall'ente accreditante.
4. I contenuti formativi devono essere proporzionati alla durata e alle modalità di svolgimento dell'evento.
5. L'erogazione di eventi sulle pratiche e medicine non convenzionali deve essere previamente autorizzata dall'ente accreditante secondo la disciplina dallo stesso adottata.
6. L'erogazione di eventi sull'alimentazione per la prima infanzia segue la disciplina prevista dalle norme vigenti.
7. Il *provider* deve comunicare all'ente accreditante gli obiettivi formativi dell'evento.

Art. 64.
Rilevazione dei fabbisogni formativi

1. Il *provider* deve adottare procedure finalizzate alla rilevazione e all'analisi delle esigenze formative delle categorie professionali cui è rivolta l'attività formativa.
2. Il *provider* descrive le procedure di cui al precedente comma nel *Piano della qualità*.

Art. 65.
Pianificazione dell'offerta formativa

1. Il *provider* approva il programma dei singoli eventi secondo la procedura descritta nel *Piano della qualità* disciplinato nel *Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*
2. Il *provider* nazionale elabora un piano formativo annuale degli eventi che intende erogare e lo comunica alla Commissione nazionale entro il 28 febbraio dello stesso anno. I *provider* regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano comunicano i piani formativi ai propri rispettivi enti accreditanti secondo i tempi da questi stabiliti nel *Manuale regionale* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*
3. Il piano formativo annuale è preso in considerazione per valutare le capacità programmatorie del *provider.*
4. Il *provider* deve erogare almeno la metà degli eventi indicati nel piano formativo annuale.

Art. 66.
Relazione annuale degli eventi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il *provider* trasmette all'ente accreditante la relazione annuale relativa agli eventi svolti nell'anno precedente.
2. Il contenuto della relazione di cui al comma precedente è previsto nel *Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*

Art. 67.
Obiettivi formativi e responsabile scientifico dell'evento

1. Il *provider* deve garantire la coerenza delle tematiche trattate con le professioni sanitarie dei discenti di cui si prevede la partecipazione all'evento, anche al fine di consentire la corretta elaborazione del *dossier formativo*.
2. Il Comitato Scientifico del *provider* individua per ogni singolo evento uno o più persone che assumono la funzione di responsabili scientifici.

Art. 68.
Programma e obiettivi dell'evento

1. Il *provider* deve comunicare all'ente accreditante il programma e obiettivi dell'evento almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stesso, salvo i diversi termini stabiliti dal Manuale adottato dall'ente accreditante e dalla vigente normativa.
2. Nel programma devono essere indicati i responsabili scientifici, i docenti e i moderatori con gli estratti dei relativi *curricula*, nonché i crediti assegnati per l'evento.
3. Il programma dell'evento viene inserito nel catalogo degli eventi E.C.M. tenuto dall'ente accreditante.

Art. 69.
Variazioni e cancellazione dell'evento

1. Qualunque variazione relativa all'evento è comunicata all'ente accreditante prima dello svolgimento dello stesso. L'ente accreditante stabilisce il termine entro cui è possibile compiere e comunicare le variazioni per cause oggettivamente non imputabili al *provider*.
2. Il *provider* deve provvedere alla cancellazione dal sistema informatico E.C.M. degli eventi inseriti che non intende svolgere, secondo le modalità stabilite nel *Manuale nazionale*.

Art. 70.
Docenti e moderatori dell'evento

1. Il *provider* documenta gli accordi stipulati con i docenti e i moderatori e conserva copia dei loro *curricula*, nonché del materiale didattico al solo ed esclusivo fine di consentire la valutazione da parte dell'ente accreditante circa il rispetto della normativa E.C.M., per un termine di cinque anni.

Art. 71.
Qualità dei metodi didattici

1. Nell'erogazione dell'evento, il *provider* deve far ricorso a metodi didattici coerenti con le tipologie formative erogate e deve adottare procedure e strutture che garantiscano la qualità del progetto formativo.
2. L'evento deve essere erogato nei confronti di un numero di discenti adeguato alle strutture e procedure utilizzate.

Art. 72.
Svolgimento dell'evento

1. Il *provider* è responsabile dell'organizzazione, dello svolgimento e di ogni altra attività o adempimento afferente all'evento. In particolare, è responsabile:
a) dell'effettiva partecipazione dei discenti all'evento;
b) della correttezza delle procedure relative alle verifiche finali dell'apprendimento dei discenti;
c) della correttezza delle procedure relative alle verifiche sulla qualità percepita dai discenti;
d) della correttezza delle procedure relative al questionario sulla percezione di interessi commerciali di ambito sanitario durante l'erogazione dell'evento.
2. Il *provider* attesta i crediti maturati dal partecipante che ha superato positivamente le verifiche di cui al comma precedente.

Art. 73.
Rapporto dell'evento

1. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'evento, il *provider* trasmette, tramite traccia elettronica comune, all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. **in coerenza con quanto definito all'art. 33 comma 3:**
a) l'elenco dei nomi dei discenti e dei docenti cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
b) il numero dei crediti riconosciuti a ciascun discente;
c) l'elenco dei discenti reclutati;
d) i dati identificativi dei soggetti che hanno compiuto reclutamenti.
2. Il *provider* conserva copia di tutta la documentazione relativa al riconoscimento dei crediti e al pagamento del contributo alle spese per cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento dell'evento.

Art. 74.
Luogo di svolgimento dell'evento

1. La sede dell'evento deve essere conforme alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi e deve essere adeguata alla tipologia di attività formativa erogata. La Commissione nazionale può stabilire i requisiti necessari sulla idoneità dei luoghi in relazione alla tipologia di attività formativa erogata.
2. Il *provider* non può organizzare eventi formativi presso sedi, anche estere, rese disponibili da aziende aventi interessi commerciali in ambito sanitario.
3. L'erogazione di eventi fuori dal territorio nazionale da parte dei *provider* è soggetta ad un regolamento approvato dalla Commissione nazionale.

Art. 75.
Finanziamenti di terzi

1. L'organizzazione degli eventi è informata al principio di trasparenza delle diverse forme di finanziamento.
2. Tutti i finanziamenti delle attività di formazione devono essere dichiarati secondo le modalità definite nei *Manuali di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*

Art. 76.
Conflitto di interessi E.C.M.

1. Il conflitto d'interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al Programma di educazione continua in medicina (E.C.M.).
2. Il *provider*, in quanto responsabile dell'obiettività, indipendenza e imparzialità dei contenuti formativi dell'evento, adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto, di interessi anche potenziale.
3. Il *provider* non può organizzare e gestire eventi con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.
4. Il *provider* riceve e conserva una dichiarazione dei docenti e dei moderatori dell'evento avente ad oggetto l'esistenza di rapporti di natura finanziaria e lavorativa con imprese commerciali operanti in ambito sanitario intrattenuti nei due anni precedenti all'evento. L'esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai partecipanti all'inizio dell'attività formativa.
5. Il *provider* riceve e conserva i *curricula* dei docenti e dei moderatori.
6. I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno.
7. Qualora il *provider* svolga anche attività di natura commerciale non in ambito sanitario consentite dal presente Accordo, dovrà garantire che la stessa si svolga in maniera tale da non influenzare in alcun modo l'attività E.C.M.
8. Ai fini di quanto previsto ai commi che precedono, le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo convengono sin da ora che il tema del conflitto di interessi nell'ambito della formazione professionale del settore della salute connessa al Programma di educazione continua in medicina (E.C.M.) sia oggetto di specifico approfondimento in raccordo con altre Istituzioni competenti.

Art. 77.
Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'evento

1. Durante lo svolgimento dell'evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo *sponsor* dell'evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. Il *provider* non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema E.C.M. aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.
2. Durante lo svolgimento dell'evento, è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.
3. È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento.

Art. 78.
Utilizzo di dispositivi sanitari

1. Se l'evento formativo ha per oggetto l'insegnamento dell'utilizzo di dispositivi sanitari unici e indispensabili per conseguire nuove conoscenze alla luce delle acquisizioni scientifiche più autorevoli e accreditate, il *provider* deve rendere noto ai discenti e comunicare all'ente accreditante se l'evento è in tutto o in parte finanziato da soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano il dispositivo utilizzato. Il responsabile scientifico dell'evento indica le ragioni per cui il dispositivo sanitario deve ritenersi unico ed indispensabile.
2. Se l'evento formativo prevede l'uso di dispositivi sanitari che non sono unici e indispensabili ai sensi del comma 1, il *provider* deve garantire che il nome del dispositivo e il produttore dello stesso non siano riconoscibili ai discenti anche nelle aree adiacenti alla sede dell'evento.
3. In nessun caso l'evento formativo si può risolvere nella promozione pubblicitaria di dispositivi sanitari.
4. L'ente accreditante può chiedere in qualsiasi momento al *provider* evidenze dell'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 79.
Sponsorizzazione commerciale

1. Gli eventi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento.
2. Il *provider* deve comunicare all'ente accreditante l'esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo *sponsor* commerciale nel termine di trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento.
3. Non è consentito indicare lo *sponsor* commerciale nell'esposizione dei contenuti formativi.
4. È consentito indicare il logo dello *sponsor* commerciale, secondo le modalità previste dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*, esclusivamente:
   a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento;
   b) nell'ultima pagina del materiale durevole, dei pieghevoli e del programma dell'evento.
5. Nello svolgimento dell'evento, il *provider* deve garantire ed è responsabile della corrispondenza tra le attività di sponsorizzazione previste dal contratto e quelle effettivamente realizzate.
6. Lo *sponsor* commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell'evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del *provider*.
7. Il *provider* deve conservare e rendere disponibili all'ente accreditante e agli organi di verifica i contratti di sponsorizzazione dai quali si evincono chiaramente le obbligazioni assunte delle parti.
8. Lo *sponsor* può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'evento e del materiale durevole.
9. È consentito l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello *sponsor* commerciale, purché ciò non condizioni l'attività formativa.

Art. 80.
Reclutamento dei discenti

1. Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.
2. Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento.
3. Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario deve dichiarare al *provider* il proprio reclutamento e il mancato superamento del limite di cui al precedente comma. La violazione di tale obbligo viene segnalata dall'ente accreditante all'Ordine, Collegio, Associazione nazionale o loro Federazioni cui il professionista risulta iscritto.
4. Il *provider* è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.
5. Il *provider* non può trasmettere allo *sponsor* o all'impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell'evento.

Art. 81.
Obbligo di conservazione della documentazione

1. Il *provider* conserva per almeno cinque anni la documentazione originale relativa all'accreditamento, all'erogazione degli eventi e ai pagamenti dei contributi, nonché alle sponsorizzazioni al fine di consentire le verifiche degli organi di controllo.
2. Il *provider* deve garantire la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell'evento.

TITOLO III
VERIFICHE E VIOLAZIONI

Sezione I
Verifiche

Art. 82.
Organi di verifica

1. Gli enti accreditanti vigilano sul rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo.
2. Per il compimento delle attività di verifica, la Commissione nazionale si avvale dell'Osservatorio nazionale, del Comitato di garanzia e della Segreteria della Commissione nazionale. Tali organi operano secondo la disciplina prevista dal *Manuale delle verifiche*.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire propri organi di verifica o in alternativa possono stipulare con l'Age.na.s. accordi a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività di verifica, previa approvazione della Commissione nazionale.
4. Costituisce elemento essenziale per ~~**l'approvazione**~~ **la verifica** dei *Manuali regionali* o *delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento ed erogazione di eventi E.C.M.* la previsione dell'istituzione di organi di verifica ovvero la stipula dell'accordo di cui al comma precedente.

Art. 83.
Verifiche dell'Osservatorio nazionale

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale esegue:
   a) visite nel luogo di svolgimento dell'evento;
   b) valutazioni del materiale durevole;
   c) valutazioni delle schede sulla qualità percepita dai partecipanti;
   d) ogni altra attività che, previa approvazione della Commissione nazionale, sia ritenuta idonea per le verifiche della qualità degli eventi.

2. Ferma restando la centralità della Commissione nazionale e dell'Osservatorio nazionale quali organismi competenti in materia di controllo della qualità degli eventi, qualora ricorrano oggettive necessità operative, anche connesse al numero di eventi da valutare, e previa approvazione della Commissione nazionale, per le verifiche di competenza l'Osservatorio nazionale può avvalersi di soggetti esterni qualificati, individuati sulla base di specifici requisiti professionali predeterminati dalla Commissione. In questo caso, la Commissione nazionale e l'Osservatorio nazionale disciplinano in dettaglio le modalità operative delle verifiche coordinando e sovrintendendo alle stesse.
3. La Segreteria della Commissione nazionale partecipa ai lavori e alle attività dell'Osservatorio nazionale.
4. Gli esiti delle verifiche dell'Osservatorio nazionale approvati dalla Commissione nazionale possono essere annotati a margine dell'Albo dei *provider* e resi pubblici.

Art. 84.
Verifiche del Comitato di garanzia

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il Comitato di garanzia opera al fine di prevenire o individuare la lesione o il pericolo di lesione dell'indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.
2. Nello svolgimento delle proprie attività, il Comitato di garanzia esegue:
a) visite nel luogo di svolgimento dell'evento;
b) valutazioni del materiale durevole;
c) valutazioni delle schede sulla qualità percepita dai partecipanti;
d) ogni altra attività che, previa approvazione della Commissione nazionale, sia ritenuta idonea per le verifiche dell'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi.
3. Ferma restando la centralità della Commissione nazionale e del Comitato di garanzia quali organismi competenti in materia di controllo dell'indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali degli eventi, qualora ricorrano oggettive necessità operative, anche connesse al numero di eventi da valutare, e previa approvazione della Commissione nazionale, per le verifiche di propria competenza il Comitato di garanzia può avvalersi di soggetti esterni qualificati, individuati sulla base di specifici requisiti professionali predeterminati dalla Commissione. In questo caso, la Commissione nazionale e il Comitato di garanzia disciplinano in dettaglio le modalità operative delle verifiche coordinando e sovrintendendo alle stesse.
4. La Segreteria della Commissione nazionale partecipa ai lavori e alle attività del Comitato di Garanzia.
5. Gli esiti delle verifiche del Comitato di garanzia approvate dalla Commissione nazionale possono essere annotati a margine dell'Albo dei *provider.*

Sezione II
Violazioni

Art. 85.
Violazioni

1. Costituisce violazione ogni comportamento, anche omissivo, che sia in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo e dalla normativa vigente.
2. Le violazioni possono essere:
a) molto gravi;
b) gravi;
c) lievi.

Art. 86.
Violazioni molto gravi

1. Costituisce violazione molto grave il mancato rispetto delle norme previste dal presente Accordo:
a) sui limiti all'accreditamento di cui all'art. 44, commi 2 e 3;
b) sui requisiti di cui all'art. 45, commi 3, 5 e 6;
c) sullo svolgimento dell'evento di cui all'art. 72;
d) sul rapporto dell'evento di cui all'art. 73;
e) sul luogo di svolgimento dell'evento di cui all'art. 74;
f) sul finanziamento di terzi di cui all'art. 75;
g) sul conflitto d'interessi di cui all'art. 76;
h) sulla pubblicità di prodotti di interesse sanitario di cui all'art. 77;
i) sull'utilizzo di dispositivi sanitari di cui all'art. 78;
l) sulla sponsorizzazione commerciale di cui all'art. 79;
m) sul reclutamento dei discenti di cui all'art. 80, comma 4;
n) sull'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'art. 81;
o) impedire od ostacolare le verifiche di cui agli artt. 55, 83 e 84.
2. Costituisce altresì violazione molto grave:
a) l'omissione, l'inesatta o la falsa rappresentazione di dati e prestazioni nei contratti di sponsorizzazione e negli atti sul reclutamento dei partecipanti;
b) il mancato pagamento del contributo annuale per l'accreditamento e per l'erogazione dei singoli eventi;
c) il mancato adeguamento, nel termine prescritto, alle eventuali istruzioni contenute nell'atto di sospensione.

Art. 87.
Violazioni gravi

1. Costituisce violazione grave il mancato rispetto delle norme:
a) sulla libertà di partecipazione all'evento di cui all'art. 24 comma 6;
b) sulla comunicazione delle variazioni di cui al comma 1 dell'art. 57;
c) sulla pubblicità dell'evento di cui all'art. 62;
d) sulla qualità dei contenuti formativi tecnico-scientifici di cui all'art. 63;
e) sulla rilevazione dei fabbisogni formativi di cui all'art. 64;
f) sulla pianificazione dell'offerta formativa di cui all'art. 65;
g) sulla relazione annuale degli eventi di cui all'art. 66;
h) sulla coerenza degli obiettivi formativi e sul responsabile scientifico dell'evento di cui all'art. 67;
i) sul programma dell'evento di cui all'art. 68;

l) sulle variazioni e la cancellazione dell'evento di cui all'art. 69;
m) sui docenti dell'evento di cui all'art. 70;
n) sulla qualità dei metodi didattici utilizzati di cui all'art. 71.
2. Costituisce altresì violazione grave:
a) l'erogazione, da parte di un *provider*, di eventi non coerenti con le tipologie di formazione per le quali è stato conseguito l'accreditamento;
b) la mancata adozione di un regolamento interno relativo ai compensi e ai rimborsi spese degli eventi nonché la violazione dello stesso ove adottato;
c) il mancato adeguamento, nel termine indicato, alle eventuali istruzioni contenute nell'atto di ammonizione e il compimento nel biennio di due violazioni lievi.

Art. 88.
Violazioni lievi

1. È lieve la violazione di quanto previsto nel presente Accordo e nella normativa vigente in materia di E.C.M. che non integri violazione molto grave o grave.

Art. 89.
Revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento viene revocato nel caso in cui il *provider*:
a) incorra in una violazione molto grave.
b) non si conformi alle istruzioni eventualmente stabilite dall'ente accreditante entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di sospensione.
2. La cessazione dell'accreditamento ha effetto dalla notifica del provvedimento di revoca.
3. Il *provider* al quale è stato revocato l'accreditamento non può presentare istanza di accreditamento provvisorio prima che siano decorsi due anni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 90.
Sospensione dell'accreditamento)
1. Il compimento di una violazione grave comporta la temporanea sospensione dall'attività di *provider* per un periodo compreso tra un minimo di quindici giorni e un massimo di dodici mesi, salvo quanto stabilito in caso di più violazioni.
2. Il provvedimento di sospensione, da annotare nell'Albo nazionale dei *provider,* può anche contenere prescrizioni cui adeguarsi entro un termine perentorio.
3. La sospensione dell'accreditamento ha effetto dalla notifica del provvedimento e per tutto il periodo di sospensione non è possibile erogare gli eventi ancorché programmati.
4. Terminato il periodo di sospensione, il ripristino della qualifica di *provider* è automatico per la vigente durata dell'accreditamento provvisorio o *standard*.
5. Nel caso in cui durante il periodo di sospensione scadano i termini per la presentazione della domanda di accreditamento *standard* e della domanda di rinnovo dello stesso, dal giorno successivo alla scadenza della sospensione ricominciano a decorrere i termini di cui agli artt. 53 e 56.
6. Nel caso in cui le domande di accreditamento *standard* o di rinnovo dello stesso siano presentate prima della notifica del provvedimento di sospensione, sono sospesi anche i termini amministrativi di tali procedimenti.

Art. 91.
Ammonizione

1. Il compimento di una violazione lieve comporta un richiamo scritto di ammonizione nel quale è indicata la norma violata.
2. L'ammonizione può contenere prescrizioni alle quali il *provider* è tenuto a conformarsi entro un termine perentorio indicato nel provvedimento.

Art. 92.
Concorso di violazioni

1. Il *provider* che viola disposizioni che prevedono sanzioni diverse soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave.
2. La commissione di più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni che prevedono tutte la sospensione, può essere aumentata fino al raggiungimento del limite massimo di dodici mesi.

Art. 93.
Efficacia delle sanzioni

1. Le sanzioni producono effetto nei confronti del *provider* dalla notifica del provvedimento.
2. Nei casi di sospensione e di revoca, il *provider* dovrà pagare il contributo alle spese, trasmettere il *report* dei discenti e attestare i crediti, esclusivamente per gli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento di sospensione o revoca, rimanendo preclusa l'attività formativa per l'intero periodo di durata della sospensione. È salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento del contributo annuale alle spese per l'anno in corso.
3. I provvedimenti di sospensione e di revoca non hanno effetto sui crediti già maturati dai discenti per eventi svolti o in corso alla data di pubblicazione della sanzione sull'Albo dei *provider*.

Art. 94.
Sostituzione della sanzione

1. L'ente accreditante, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può disporre la sospensione in luogo della revoca ovvero l'ammonizione in luogo della sospensione, valutando la gravità della violazione desunta:
a) dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità del comportamento, anche omissivo, che ha integrato la violazione;
b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato agli interessi tutelati dalla normativa E.C.M.;
c) dall'esistenza di precedenti violazioni;
d) dalla condotta contemporanea o susseguente alla violazione;
e) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Art. 95.
Procedimento sanzionatorio

1. L'ente accreditante invia al *provider* l'atto di accertamento della violazione con l'indicazione del comportamento oggetto di verifica e della norma violata.
2. In seguito alla comunicazione di cui al precedente comma, il *provider* può:
a) presentare osservazioni sulle violazioni contestate;
b) assumere l'impegno a sanare le criticità contestate, entro il termine indicato dall'ente accreditante, ove le stesse siano sanabili.
3. In seguito alle comunicazioni di cui al precedente comma, l'ente accreditante può provvedere alternativamente:
a) all'archiviazione del procedimento, qualora le criticità vengano sanate ovvero le osservazioni prodotte risultino meritevoli di accoglimento;
b) all'adozione di un'ammonizione, del provvedimento di sospensione o di revoca qualora le criticità permangano o siano insanabili.

PARTE V
RETI INFORMATIVE E.C.M.

Art. 96.
Reti informative E.C.M.

1. L' Age.na.s. e il Co.Ge.A.P.S. gestiscono le reti informative afferenti le specifiche competenze in materia di E.C.M.. Nello specifico, Age.na.s. detiene e gestisce le informazioni relative a:
a) gli eventi nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) l'Albo nazionale dei *provider*;
c) i dati statistici relativi all'attuazione del Programma nazionale E.C.M.;
2. Il Co.Ge.A.P.S. detiene e gestisce le informazioni relative:
a) al monitoraggio dei professionisti sanitari;
b) alla posizione curriculare dei professionisti sanitari;
c) al dossier formativo.
3. L'Age.na.s. e il Co.Ge.A.P.S mettono reciprocamente a disposizione, per fini istituzionali, i dati raccolti.

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 97.
Disposizioni finanziarie

1. All'applicazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 98.
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore in data _____
2. Fino all'adozione delle delibere della Commissione nazionale previste dal presente Accordo restano in vigore quelle attualmente vigenti.
3. In attesa della definizione degli obiettivi formativi da parte della Commissione nazionale, resta in vigore l'elenco di cui all'Accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, sono fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti Accordi: 1) l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR), concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina"; 2) l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 5 novembre 2009 (rep. Atti n. 192/2009) sull'«accreditamento dei provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti», recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010; e 3) l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012 (rep. Atti n. 101/2012) riguardante: «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti».
5. I termini di cui all'art 53, comma 1, e 56, comma 1, non si applicano per i *provider* che hanno presentato le relative domande prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
6. Il presente Accordo sarà pubblicato su ______________

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM

Criteri per l'assegnazione dei crediti ECM

Nella Tabella allegata sono indicati i criteri per l'assegnazione dei crediti al programma ECM e quindi al professionista sanitario che avrà seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto i momenti di valutazione.

Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 11 tipologie:

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
3. VIDEOCONFERENZA (RES)
4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
6. ATTIVITA' DI RICERCA (FSC)
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
8. E-LEARNING (FAD)
9. FAD SINCRONA (FAD)
10. FORMAZIONE BLENDED
11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO

Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine *blended* (sistema "misto"). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.

FORMAZIONE RESIDENZIALE		
TIPOLOGIE FORMATIVE	**VERIFICHE**	**CREDITI**
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA		
Attività da svolgersi in sedi appropriate per la didattica in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque non superiore a 200 partecipanti previsti) e il livello di interattività di base è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione. Altresì è possibile svolgere una sessione interattiva, se il numero dei discenti è limitato, coinvolgendo i discenti e aumentando il livello di interazione tra loro e i tutor/docenti. Si possono realizzare simulazioni, *role playing*, prove/esercitazioni e piccoli lavori di gruppo (massimo 25 partecipanti previsti a tutor fino ad un massimo di 50 partecipanti previsti per garantire un'adeguata partecipazione). E' possibile svolgere la prova di valutazione dell'apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell'evento, effettuando una singola compilazione del questionario (non ripetibile).	- Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova specifica ed attestata dal Provider	• 1 credito ogni ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti previsti; • 0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti previsti. E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: – numero di partecipanti previsti fino a 25; – presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente); – Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE (oltre 200 partecipanti previsti)		
Attività da svolgersi in apposite sedi che garantiscono una maggiore capienza, ma con valore formativo limitato, potrà essere acquisito un limitato numero di crediti in base alla documentazione di registrazione ed alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall'utente o potrà essere attribuito un numero di crediti maggiore sottoponendo i discenti alla prova di verifica dell'apprendimento.	- Presenza documentata ad almeno il 90% della durata documentata preferibilmente con sistemi di rilevazione elettronica - Qualità percepita	• 0,3 crediti per ora (non frazionabile) fino a un **massimo di 6 crediti**
Eventi che si svolgono all'interno di congressi e convegni tra cui Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti previsti). E' possibile svolgere la prova di valutazione dell'apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell'evento, effettuando una singola compilazione del questionario (non ripetibile).	- Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova specifica ed attestata dal Provider	0,7 credito per ogni ora di partecipazione effettiva (non frazionabile) entro e non oltre i 100 partecipanti. I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento. E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: – numero di partecipanti previsti fino a 25 – presenza metodologie interattive per eventi fino ad un massimo di 50 partecipanti previsti.

		Per garantire un’adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente).
3. VIDEOCONFERENZA (RES)		
Sono attività formative residenziali che prevedono forme di trasmissione a distanza usufruite dai discenti in simultanea in sedi definite e con la presenza del personale del provider e/o tutor e docenti. La videoconferenza non può prevedere forme di metodologie interattive ne incremento dei crediti per il numero dei discenti.	- Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Prova di verifica dell’apprendimento in base ai partecipanti previsti (vedi punto 1 “Formazione residenziale classica” e 2 “Convegni congressi simposi e conferenze”)	Il numero dei partecipanti previsti è quello risultante dalla somma dei presenti nelle diverse sedi. Il numero dei crediti viene calcolato in base alle regole della formazione residenziale (vedi punto 1 “Formazione residenziale classica” e 2 “Convegni congressi simposi e conferenze”) senza possibilità di incremento dovuta alla presenza metodologie interattive e al numero dei discenti.

FORMAZIONE SUL CAMPO

4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)

Attività in cui il partecipante in modo attivo acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all'esecuzione di attività specifiche, all'utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali. Si verificano in genere durante tirocini, training, periodi di affiancamento, attività di addestramento, supervisione in psicoterapia, etc. Si svolgono in contesti lavorativi qualificati e sulla base di obiettivi ben identificati e di una programmazione specifica. E' necessaria la presenza di un formatore tutor preferenzialmente nel rapporto 1:1 - 1:3 e comunque non oltre 1:5.	- Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Rapporto conclusivo a cura del tutor basato sulla valutazione dell'apprendimento valutata dal Tutor (indicato dal Provider accreditato che attesta i crediti)	I crediti sono assegnati al progetto/obiettivo sulla base dell'impegno: 1,5 credito ogni ora (non frazionabile) E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per il criterio: – Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)		
Attività in cui l'apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l'organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l'analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc. Includono l'Audit clinico-assistenziale con revisione sistematica e strutturata di argomenti e contesti clinici. Queste attività si svolgono di solito in ambienti lavorativi clinici ma si possono svolgere anche in sedi diverse (contesti lavorativi qualificati). E' possibile, e in alcuni casi necessario, l'uso di tecnologie informatiche per la comunicazione a distanza e per l'accesso alla documentazione. Tra i gruppi di miglioramento possono essere identificate, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie (tutte attestate da Provider accreditato e validate dalla documentazione prodotta) che si realizzano con la partecipazione a gruppi di lavoro: **gruppi di lavoro/studio/miglioramento** finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, all'accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell'organizzazione di servizi, di prestazioni, della comunicazione con i cittadini, etc.; circoli di lettura di articoli scientifici, discussioni su casi clinici, su problemi assistenziali e cure primarie, circoli di gestione delle criticità di programmi di prevenzione e di emergenze. **comitati aziendali permanenti** (ad esempio comitato etico, per il controllo delle infezioni, il buon uso degli antibiotici o del sangue, il prontuario terapeutico, la sicurezza ed emergenze sul lavoro, HACCP, ospedale senza dolore, etc.); **commissioni di studio** (interaziendali, dipartimentali, aziendali) **comunità di apprendimento o di pratica:** gruppo o network professionale con obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all'intera comunità. Possono avvalersi anche di tecniche web.	- Presenza documentata ad almeno 90% delle riunioni - Qualità percepita - Rapporto conclusivo basato su valutazione dell'apprendimento valutata dal Tutor Per tutte queste attività è necessaria la designazione formale e la presenza documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider.	1 credito per ogni ora (non frazionabile) E' prevista la possibilità di incremento, tranne per i comitati aziendali permanenti, di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: – Redazione di un documento conclusivo quale ad es. linee guida, procedure, protocolli, indicazioni operative (tranne audit clinico) – Partecipazione di un docente/tutor esperto, esterno al gruppo di miglioramento, che validi le attività del gruppo – Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale Ogni progetto è accreditabile per un minimo di 6 ore, l'Audit è accreditabile per un minimo di 3 incontri/progetto.

Audit clinico e/o assistenziale: Attività in cui i professionisti esaminano il proprio operato e i propri risultati, in particolare attraverso la revisione della documentazione sanitaria e la modificano se necessario. L'audit si articola nelle seguenti fasi: - identificazione delle aree cliniche e dei problemi assistenziali oggetto della valutazione, con conseguente identificazione del campione di pazienti; - identificazione del set di informazioni da raccogliere per ciascun caso secondo modalità standardizzate, rilevanti ai fini della valutazione; - identificazione dei parametri di riferimento (criteri, indicatori e relativi standard); - analisi dei dati raccolti ai fini di un confronto tra i profili assistenziali e i loro esiti clinici documentati e gli standard di riferimento; - definizione delle opportune strategie di miglioramento laddove sia stata riscontrata una significativa differenza tra i profili assistenziali documentati e gli standard professionali di riferimento; - ripetizione del processo di valutazione e gli interventi attuati per ottenere e/o sostenere il miglioramento. **Pdta integrati e multiprofessionali**: percorsi assistenziali che perseguano risultati relativi all'affermazione di buone pratiche evidence based ed al miglioramento degli assetti organizzativi e gestionali dell'assistenza.		

6. **ATTIVITÀ DI RICERCA (FSC)**		
Attività di ricerca programmate da Provider accreditato: Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali. Le tipologie sono: a. Studi osservazionali b. Studi epidemiologici c. Ricerca clinica d. Sperimentazione di farmaco o dispositivo medico (secondo la normativa vigente) Attività approvata da specifica delibera del Comitato Etico secondo la normativa vigente. La partecipazione si realizza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sperimentazioni cliniche, nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati che possono dare esito a pubblicazioni scientifiche, etc.	- Presenza tra i nominativi degli investigatori (investigatore principale o coinvestigatore) approvata dal Comitato Etico/ partecipazione - Rapporto conclusivo basato su valutazione dell'apprendimento valutata dal Responsabile del progetto e attestata dal provider	I crediti per ogni iniziativa, sono rilasciati in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito: - 5 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; - 10 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; - 20 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)		
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI		
Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal Provider. La formazione con strumenti informatici può avvenire attraverso materiali durevoli contenuti in uno specifico hardware (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, PenDrive, etc) o eseguendo un software distribuito che garantisce la ripetibilità della fruizione. Non è prevista l'azione di un tutor, ma è richiesta la valutazione dell'apprendimento che costituisce anche la verifica della partecipazione.	- Presenza - partecipazione documentata dal test di verifica dell'apprendimento - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata da prova specifica e attestata dal Provider	1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.
8. E-LEARNING (FAD)		
Utilizzazione di materiale didattico durevole e ripetibile attraverso l'utilizzo di tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet. La fruizione avviene utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla formazione che garantisce l'utilizzo senza vincoli di orari specifici o di presenza in luoghi prestabiliti. La piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate. La piattaforma tecnologica può prevedere percorsi modulari della formazione e processi intermedi di autovalutazione. Possono essere aggiunti ambienti di collaborazione tra i discenti e canali di interazione sincrona e/o asincrona (entro 48h) con i docenti/tutor. La verifica della partecipazione è assicurata dallo svolgimento della prova di verifica dell'apprendimento ed è garantita dalla rilevazioni delle operazioni registrate dal sistema, inoltre devono essere previste specifiche verifiche dell'identità del professionista.	- Presenza - partecipazione documentata dal test di verifica dell'apprendimento e dalle operazioni tracciate sulla piattaforma ed identificazione del professionista - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata da prova specifica e attestata dal Provider	1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto. E' prevista la possibilità di incremento di 0,5 crediti/ora per il criterio: – Presenza di tutor dedicato e di ambiente di collaborazione (chat, forum)

9. FAD SINCRONA		
Partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, webinar), fruibile in diretta tramite connessione ad Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. Ogni sessione, inclusi gli interventi, deve essere registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione, inoltre devono essere previste specifiche verifiche dell'identità del professionista. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite una verifica dell'apprendimento da svolgersi al termine della sessione di formazione.	- Presenza rilevata dalla piattaforma, tracciatura delle operazioni effettuate ed identificazione del professionista - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata da prova specifica e attestata dal Provider	1,5 crediti per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.

FORMAZIONE BLENDED		
10. BLENDED		
Integrazione tra diverse tipologie di formazione all'interno dello stesso percorso formativo con successione della fruizione tra la tipologie. La modalità di verifica della presenza varia in base alle tipologie che compongono l'evento, essa avverrà secondo le singole modalità previste dalle diverse tipologie formative che compongono l'evento formativo. La prova di verifica dell'apprendimento sarà effettuata secondo la tipologia formativa che conclude il percorso formativo del discente oppure è possibile effettuarla al termine di ciascun modulo; in tal caso, per la verifica dell'apprendimento dovranno essere valutate comparativamente tutte le verifiche somministrate nel corso dell'evento.	- Verifica della presenza in base alla verifica prevista dalle tipologie che compongono l'evento - Qualità percepita - Verifica dell'apprendimento con appropriati strumenti predisposti dal Provider che provvede l'attestazione	Si effettua la somma dei crediti dei singoli moduli utilizzando i criteri di assegnazione dei crediti definiti per le tipologie che compongono l'evento blended (RES; FAD o FSC).

11. DOCENZA, TUTORING E ALTRI RUOLI		
- Docenze/Relazioni a eventi residenziali - Docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD - (tipologia 9) - Preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l'erogazione di un videocorso FAD (Docenza) – (tipologia 7-8) - Coordinatore/Responsabile scientifico qualora svolga l'attività di Docenza in attività di FSC	Documentazione attestata dal Provider	- 1 credito per ½ ora (½ ora non frazionabile)
Tutoring per training individualizzato (FSC)	Documentazione attestata dal Provider	1 credito l'ora (ore non frazionabili)
Tutor in aula in eventi accreditati (RES)	Documentazione attestata dal Provider	0,5 crediti/ora (ore non frazionabili)
Tutor FAD (tipologia 7 e 8)	Documentazione attestata dal Provider	4 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 24 crediti per evento)

17A07862

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 2 settembre 1971 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Trentino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Trentino»;

Visto il DM 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Trentino»;

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 20 aprile 2017, su istanza del Consorzio vini del Trentino con sede in Trento, dalla Provincia autonoma di Trento, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 17 ottobre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino»

Al disciplinare di produzione della DOC «Trentino», di cui al Titolo I, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, sono inserite le tipologie: Trentino Kerner (anche riserva) e Trentino Manzoni bianco (anche riserva);

b) all'art. 2, sono inserite le varietà Kerner e Manzoni bianco;

c) all'art. 4, sono inserite le seguenti rese e titolo alcolometrico volumico minimo naturale:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
Trentino Kerner	98	14	9,5
Trentino Manzoni bianco	105	15	10,5

d) all'art. 5, nell'ambito della disciplina delle tipologie qualificabili con la menzione «riserva», sono inserite le tipologie di vino Trentino qualificabili con i vitigni Kerner e Manzoni bianco;

e) all'art. 6, sono inserite le seguenti caratteristiche al consumo per le relative tipologie di vini:

Trentino Kerner:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco sapido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Trentino Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fruttato, delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, talvolta con nota acidula, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Trentino Kerner riserva:

colore: giallo paglierino con riflessi leggermente dorati;
odore: fruttato, fine, leggermente aromatico;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Trentino Manzoni bianco riserva:

colore: giallo paglierino con riflessi leggermente dorati;
odore: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, di corpo, talvolta con nota acidula;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Al disciplinare di produzione della DOC «Trentino Superiore», di cui al Titolo II, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, sono inserite le tipologie: Trentino Kerner (anche vendemmia tardiva) e Trentino Manzoni bianco (anche vendemmia tardiva);

b) all'art. 2, sono inserite le varietà Kerner e Manzoni bianco;

c) all'art. 3, nell'ambito della zona di produzione delle uve, sono inserite le caratteristiche dei terreni idonei alla produzione delle varietà Kerner e Manzoni bianco:

Kerner: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di buona esposizione, posti ad un'altitudine non inferiore ai 350 m s.l.m.;

Manzoni bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina posti ad un'altitudine non inferiore ai 250 m. s.l.m. e non superiore ai 500 m s.l.m.; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.;

d) all'art. 4, sono inserite le seguenti rese e titolo alcolometrico volumico minimo naturale:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale (% vol)
Trentino Superiore Kerner	70	10	10,5
Trentino Superiore Kerner vend. tardiva	50	10	15,0
Trentino Superiore Manzoni bianco	70	10	11,5
Trentino Superiore Manzoni bianco vend. tardiva	50	10	15,0

e) all'art. 6, sono inserite le seguenti caratteristiche al consumo per le relative tipologie di vini:

Trentino Superiore Kerner:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
odore: fruttato, fine, con evidente nota aromatica;
sapore: secco, di corpo, caratteristico e di buona sapidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Trentino Superiore Manzoni bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
odore: fine, talvolta con caratteristica nota aromatica;
sapore: secco, sapido, caratteristico, acidulo, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Trentino Superiore Kerner vendemmia tardiva

colore: da giallo paglierino intenso a giallo dorato, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
sapore: dall'amabile al dolce, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Trentino Superiore Manzoni bianco vendemmia tardiva

colore: da giallo paglierino intenso a giallo dorato, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
sapore: dall'amabile al dolce, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

f) all'art. 6, per la tipologia Trentino Superiore Traminer aromatico, è stato diminuito il valore dell'acidità totale minima da 4,50 a 4,0 g/l.

17A07883

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di applicazione dell'ora legale sul territorio italiano per l'anno solare 2018 in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2016 – Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021.

In conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2016 - «Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2016, nell'anno solare 2018 l'applicazione dell'ora legale avrà inizio alle ore due del mattino (ora locale) di domenica 25 marzo 2018 e avrà termine alle ore due del mattino (ora locale) di domenica 28 ottobre 2018.

17A07880

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-274) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.